

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 175<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GRANELLI,  
indi del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

**CONGEDI E MISSIONI** ..... Pag. 3

#### **DISEGNI DI LEGGE**

##### **Seguito della discussione:**

«Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Fracanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri; Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri);

«Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo» (865), d'iniziativa del senatore Rognoni e di altri senatori;

«Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI» (888), d'iniziativa dei senatori Gualtieri e Giunta;

«Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI» (898), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori;

«Modificazione del canone di abbonamento alla televisione» (959), d'iniziativa dei senatori Speroni e Bosco;

«Nuove norme per l'elezione del consiglio d'amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo» (1018), d'iniziativa dei senatori Ottaviani e Scaglione

(Relazione orale):

PRESIDENTE ..... Pag. 4

#### **RICHIAMO AL REGOLAMENTO**

PRESIDENTE ..... 5

\* CROSETTA (Rifond. Com.) ..... 4

175ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 GIUGNO 1993

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione:**

|   |           |
|---|-----------|
| PRESIDENTE .....                        | Pag. 5, 7 |
| * PAGLIARINI ( <i>Lega Nord</i> ) ..... | 5         |
| Votazione nominale con appello .....    | 7         |

**Discussione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» (1308) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia» (830), d'iniziativa del senatore Brutti e di altri senatori  
(Relazione orale)

**Approvazione del disegno di legge n. 1308:**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| DI LEMBO (DC), relatore .....      | 10 |
| SPERONI ( <i>Lega Nord</i> ) ..... | 12 |
| * DANIELI (MSI-DN) .....           | 13 |

**SENATO**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Composizione ..... | 15 |
|--------------------|----|

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1308 e 830:**

|   |             |
|---|-------------|
| * CAPIELLO (PSI) .....                                | 16, 60      |
| * CROCETTA (Rifond. Com.) .....                       | 19          |
| ZUFFA (PDS) .....                                     | 21, 31      |
| BRUTTI (PDS) .....                                    | 22 e passim |
| DI LEMBO (DC), relatore .....                         | 27 e passim |
| MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno ..... | 29 e passim |

|   |             |
|---|-------------|
| SPERONI ( <i>Lega Nord</i> ) .....      | Pag. 31, 51 |
| COVI (Repubb.) .....                    | 32, 33, 62  |
| * DANIELI (MSI-DN) .....                | 40 e passim |
| * PARISI Vittorio (Rifond. Com.) .....  | 42          |
| SIGNORELLI (MSI-DN) .....               | 43          |
| TURINI (MSI-DN) .....                   | 48          |
| STAGLIENO ( <i>Lega Nord</i> ) .....    | 50          |
| PREIONI ( <i>Lega Nord</i> ) .....      | 50, 52      |
| PONTONE (MSI-DN) .....                  | 51          |
| FILETTI (MSI-DN) .....                  | 56          |
| MOLINARI ( <i>Verdi-La Rete</i> ) ..... | 58          |
| MANZINI (DC) .....                      | 61          |

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993 .....****ALLEGATO****COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI TESTI UNICI CONCERNENTI LA RIFORMA TRIBUTARIA**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ufficio di presidenza ..... | 66 |
|-----------------------------|----|

**DISEGNI DI LEGGE**

|   |    |
|---|----|
| Annunzio di presentazione .....                       | 66 |
| Assegnazione .....                                    | 66 |
| Apposizione di nuove firme .....                      | 66 |
| Nuova assegnazione .....                              | 67 |
| Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... | 67 |

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

|   |        |
|---|--------|
| Apposizione di nuove firme .....                | 67     |
| Annunzio .....                                  | 67, 71 |
| Interrogazioni da svolgere in Commissione ..... | 90     |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente GRANELLI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

PROCACCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Bettoni Brandani, Bo, Citaristi, Cocciu, Condorelli, Creuso, Daniele Galdi, De Martino, Fanfani, Leone, Mancuso, Moltisanti, Mora, Pedrazzi Cipolla, Polenta, Sellitti, Valiani.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Paire, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

«Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» (1266) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bassolino ed altri; Paissan ed altri; Manca ed altri; Fracanzani e Ciliberti; Bianco Gerardo ed altri; Bogi ed altri; Romeo ed altri; Battistuzzi ed altri);

«Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo» (865), d'iniziativa del senatore Rognoni e di altri senatori;

«Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI» (888), d'iniziativa dei senatori Gualtieri e Giunta;

«Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,

**n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI» (898), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori;**

**«Modificazione del canone di abbonamento alla televisione» (959), d'iniziativa dei senatori Speroni e Bosco;**

**«Nuove norme per l'elezione del consiglio d'amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo» (1018), d'iniziativa dei senatori Ottaviani e Scaglione**

*(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1266, 865, 888, 898, 959 e 1018.

Stante l'assenza in questo momento del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,40).*

### **Richiamo al Regolamento**

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per un brevissimo intervento su una questione attinente al Regolamento e, più in particolare, al contingentamento dei tempi. Per la precisione, nel nostro Regolamento si parla di armonizzazione dei tempi degli interventi; però, sostanzialmente questa armonizzazione si traduce in un contingentamento, che purtroppo le minoranze finiscono per subire e di cui poi pagano le conseguenze.

In questo caso, addirittura, si è proceduto ad un contingentamento dei tempi per la discussione pur in presenza di un voto di fiducia richiesto dal Governo. Siamo davanti quindi a una doppia beffa: l'annullamento degli emendamenti, per l'impossibilità di poterli discutere, ed un contingentamento – procedimento che assolutamente non condivido – che, se fosse stato adottato ai fini della discussione degli emendamenti, forse avrebbe prodotto meno danni. Nei fatti, però, esso si è rivelato peggiore di quanto ci aspettavamo: ha imbavagliato il Parlamento, il quale non ha potuto discutere nel merito nè ha potuto modificare in meglio questa legge, che presenta tanti difetti, e ha determinato una situazione di disordine in Aula frutto, più che della volontà dei colleghi che hanno protestato, del nostro Regolamento. Sotto questo aspetto, credo che dovremmo avere un momento di riflessione.

Comunque la Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo – cui ho partecipato, ma il Presidente ed i colleghi sanno qual è la posizione del Gruppo di Rifondazione comunista sulla questione del contingentamento dei tempi – dovrebbero avere dei ripensamenti al riguardo

affinchè in futuro non si debba più accedere, tranne in casi eccezionali – anche se noi nutriamo delle riserve – alla cosiddetta armonizzazione, che poi produce gli effetti a tutti noti: un malumore nel Parlamento che non credo sia uno spettacolo esaltante per il paese.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, c'è difficoltà da parte della Presidenza a riflettere sulle modalità pratiche di attuazione del contingentamento per quanto riguarda l'armonizzazione dei tempi nel rispetto dei diritti di tutti i Gruppi.

Le faccio presente però che la decisione adottata, in modo formalmente ineccepibile, fa seguito ad una deliberazione della Giunta del Regolamento del 1984 secondo la quale questa tecnica dei lavori si può applicare anche per la questione di fiducia posta dal Governo. Peraltro, quando l'Esecutivo pone la questione di fiducia, è garantito in questo dalla norma costituzionale.

In ogni caso verrà il momento opportuno per esaminare la richiesta da lei avanzata circa una più razionale applicazione del contingentamento.

CROCETTA. È anche una questione di buon senso.

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1266, sulla approvazione dei quali il Governo ha posto nella seduta antimeridiana di ieri la questione di fiducia. Nella seduta antimeridiana di oggi sono stati approvati gli articoli 3 e 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

##### *(Abrogazioni – Entrata in vigore)*

1. L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonché l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 5.

È iscritto a parlare il senatore Pagliarini. Ne ha facoltà.

\* PAGLIARINI. Onorevoli colleghi, l'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame prevede l'abrogazione di alcuni articoli di diverse leggi che riguardano la RAI. A mio avviso, invece, si dovrebbe abrogare la RAI.

Per motivare questa scelta cito il contenuto di un paragrafo dell'ultimo libro del senatore Gianfranco Miglio; un libro bellissimo - come tutte le opere del nostro geniale collega - intitolato «Disobbedienza civile» (lo troverete in libreria tra pochi giorni). A pagina 5 si può leggere che sono molti gli espedienti con i quali chi comanda riesce abitualmente a conservare e a consolidare, come se fosse un bene privato, la sua autorità: dalla distribuzione di favori mirata in modo da costituire solide schiere di clienti elettori, interessati a non vedere cambiare i protettori, all'uso spregiudicato dei mezzi di informazione (stampa e televisione) per svalutare o isolare nel silenzio i candidati al ricambio e, prima ancora, per manipolare a proprio vantaggio le informazioni in base alle quali i cittadini dovrebbero decidere come esercitare il loro diritto di voto.

Come vedete, questa pagina del nuovo libro di Miglio è molto attuale: che gli attuali detentori - o meglio dovrei dire gli attuali usurpatori - del potere abbiano fatto e continuino a fare un uso spregiudicato della stampa e della televisione, mi sembra fuori di dubbio. Se qualcuno ha delle perplessità al riguardo non deve far altro che guardare qualsiasi telegiornale e tutti i dubbi gli passano.

Le informazioni fornite dalla RAI non sono assolutamente finalizzate alla tutela degli interessi generali ma solo alla tutela di qualche partito politico. Per questo motivo la RAI è oggettivamente uno strumento utilizzato contro gli interessi generali dei cittadini e, in quanto tale, deve essere chiusa perchè rappresenta un pericolo per la democrazia.

Vi voglio anche ricordare che questa posizione era già stata espressa dalla Lega Nord nel corso del dibattito sul programma delle privatizzazioni. In quell'occasione la Lega Nord aveva rilevato che, secondo il suddetto programma, entro il mese di maggio 1993 avrebbero dovuto essere alienate a terzi tutte le società proprietarie di mezzi di informazione, ovviamente detenute dallo Stato. Se entro questo termine le operazioni non fossero state concluse, le imprese avrebbero dovuto essere poste in liquidazione perchè tra la difesa dell'economia e quella della democrazia è giusto che sia la seconda a prevalere.

Come dicevamo in precedenza, per la RAI questo termine potrebbe essere posticipato fino al 30 giugno 1993 in quanto potrà esserci prima il passaggio di un ramo d'azienda ad una società che trasmetta un telegiornale indipendente. Questa società potrà continuare ad essere interamente posseduta dallo Stato ma dovrà essere gestita da professionisti indipendenti, in assenza di qualsiasi interferenza politica, in modo da poter garantire un telegiornale esauriente e indipendente. Tutto il resto dovrà essere alienato e posto in liquidazione entro il 30 giugno 1993, ovvero dovrà essere gestito con criteri strettamente privatistici, eliminando il canone obbligatorio. In questa ipotesi il testo finale del programma di riordino delle partecipazioni statali dovrà identificare i meccanismi che garantiscono l'assoluta indipendenza dai partiti politici.

Anche in quell'occasione i saggi suggerimenti della Lega Nord - che sono certamente condivisi da tutti gli italiani del Nord, del Centro e del Sud, ad eccezione di quei tanti che direttamente o indirettamente sono sui libri paga dei partiti politici - purtroppo non sono stati

ascoltati. Pertanto, il risultato è che ci troviamo in questa sede a perdere tempo ed energie, mentre tutto il nostro tempo e tutte le nostre energie dovrebbero essere finalizzate all'approvazione della nuova legge elettorale. Sbrighiamoci allora ad approvare in fretta questa legge sostanzialmente inutile.

In attesa di esaminare la nuova legge elettorale, voglio ricordare al sottosegretario Dell'Osso, che è arrivato un po' in ritardo (meglio tardi che mai!), che i senatori della Lega Nord attendono ancora che il Governo rispetti l'ordine del giorno, da noi presentato, ed approvato dal Senato il 16 febbraio 1993, con il quale il Senato ha constatato che il risultato della gestione dell'EFIM è stato disastroso; molti - Governo, Parlamento e Corte dei conti - hanno fatto finta di non accorgersene e noi temiamo fortemente il ripetersi di situazioni analoghe, in modo particolare per l'IRI e per le sue «controllate», RAI compresa, che avrebbero effetti dirompenti sulla nostra economia.

Pertanto, pregherei il sottosegretario Dell'Osso di far pervenire questo messaggio al Presidente del consiglio Ciampi e agli altri rappresentanti di Governo in quanto noi continuiamo ad aspettare. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

**PRESIDENTE.** Poichè non ci sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

#### **Votazione nominale con appello**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con appello dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1266, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no; coloro i quali intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Mininni-Jannuzzi).*

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mininni-Jannuzzi.

**PROCACCI, segretario, fa l'appello.**

*(Durante l'appello il Presidente concede ai senatori Pierani, Dell'Osso e Russo Vincenzo, che ne hanno fatto richiesta, di esprimere anticipatamente il proprio voto).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Benetton, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Biscardi, Boldrini, Boniver, Boratto, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Calvi, Campagnoli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Cicchitto, Coco, Colombo, Colombo Svevo, Conti, Coppi, Covatta, Covi, Coviello, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Genovese, Giagu Demartini, Giannotti, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Gualtieri, Guerritore, Guerzoni, Guzzetti,

Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Maisano Grassi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meo, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Parisi Francesco, Pavan, Pecchioli, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Postal, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Riviera, Riz, Robol, Rocchi, Rognoni, Romeo, Rubner, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvi, Saporito, Scheda, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Stefanelli, Stefano,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Triglia, Tronti,

Ventre, Venturi, Visco, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso, Zotti, Zuffa.

*Rispondono no i senatori:*

Bodo, Boffardi, Boso,

Cannariato, Cappelli, Condarcuri, Cossutta, Crocetta,

Danieli, Dionisi,

Fagni, Ferrara Vito, Filetti, Florino,

Galdelli, Gibertoni, Giollo, Grassani,

Icardi,

Lopez, Lorenzi,

Magliocchetti, Manara, Manfroi, Manna, Marchetti, Meduri, Meriggi, Mininni-Jannuzzi, Misserville, Molinari,

Pagliarini, Paini, Parisi Vittorio, Perin, Piccolo, Pontone, Pozzo, Preioni,



Rastrelli, Resta, Roveda,  
Salvato, Sartori, Scaglione, Signorelli, Specchia, Speroni, Staglieno,  
Tabladini, Turini,  
Visibelli,  
Zilli.

*Sono in congedo i senatori:* Andreotti, Bettoni Brandani, Bo, Citaristi, Cocciu, Condorelli, Creuso, Daniele Galdi, De Martino, Fanfani, Leone, Mancuso, Moltisanti, Mora, Pedrazzi Cipolla, Polenta, Sellitti, Valiani.

*È assente per incarico avuto dal Senato il senatore:* Paire, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).*

#### **Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1266, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Senatori presenti . . . . . | 260 |
| Senatori votanti . . . . .  | 259 |
| Maggioranza . . . . .       | 130 |
| Favorevoli . . . . .        | 206 |
| Contrari . . . . .          | 53  |

**(Il Senato approva).**

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 5 (\*).

Le dichiarazioni di voto e il voto finale del disegno di legge n. 1266 avranno luogo, come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, nella seduta antimeridiana di domani.

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» (1308) (Approvato dalla Camera dei deputati);**

---

(\*) Gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1266 sono pubblicati in fascicolo a parte.

**«Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia» (830), d'iniziativa del senatore Brutti e di altri senatori**

*(Relazione orale)*

**Approvazione del disegno di legge n. 1308**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa», già approvato dalla Camera dei deputati e: «Disposizioni in materia di repressione dei reati commessi per odio razziale o religioso, ovvero per motivi di antisemitismo o xenofobia», di iniziativa dei senatori Brutti, Chiarante, Tedesco Tatò, Ranieri, Pecchioli, Barbieri, Guerzoni, D'Alessandro Prisco, Tossi Brutti, Tronti, Chiaromonte, Fabj Ramous, Masiello e Boldrini.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Lembo.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, sulla necessità di intervenire con urgenza per approntare più efficaci strumenti di prevenzione e di repressione di ogni forma di intolleranza e di violenza antisemita o xenofoba nessuna voce contraria si è levata in Commissione giustizia e ritengo che altrettanto favorevole sarà l'opinione dell'Assemblea, almeno sulla *ratio* del decreto-legge al nostro esame, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Anche nell'altro ramo del Parlamento, dove il dibattito è stato più lungo e articolato, si è registrato un generale consenso. La delicatezza e il rilievo che la tematica ha fatto registrare in questo periodo avevano già evidenziato una convergenza di opinioni sulle linee del provvedimento durante la discussione di un precedente disegno di legge, presentato dai ministri Mancino e Martelli, non approvato a causa della crisi di Governo.

È questa situazione di consenso che ha determinato una avvertita necessità di dare corso senza ritardo ulteriore al perfezionamento di norme che colpiscono un fenomeno che genera un grave allarme sociale mediante la emanazione di un provvedimento di urgenza che ha, tra l'altro, recepito gli orientamenti e gli spunti emersi nel corso dei lavori parlamentari nell'altro ramo del Parlamento.

Quello della recrudescenza del razzismo è un problema che interessa tutto il mondo occidentale e non solo il mondo occidentale; interessa anche il nostro paese nel quale si sono manifestate – così come è noto – forme di intolleranza antisemita e xenofoba. Sono fenomeni non comparabili, certo, per le dimensioni assunte, con quelli che si registrano in altre nazioni – come ad esempio in Germania – ma che comunque non possono non indurci ad una attenta riflessione per prevenire e recidere pericolose potenzialità del fenomeno che sarebbe errato sovrastimare o sopravvalutare nei suoi episodi già verificatisi, ma

che non può essere sottovalutato per l'allarme sociale che esso genera e per il rischio che esso fa correre alla nostra pacifica convivenza.

Occorre, cioè, come è stato rilevato in Commissione giustizia, contrastare e combattere una cultura di odio che sta riaffiorando, che nega ogni principio di solidarietà e di pacifica evoluzione dei rapporti tra persone senza pregiudizi di lingua, di razza o di religione. Occorre dare un segno, una risposta politica da parte dello Stato, in modo particolare da parte di tutto il Parlamento, che rafforzi il concetto di valore della difesa della persona umana su cui si fonda il diritto e la stessa democrazia.

Il decreto-legge che stiamo esaminando, così come del resto il disegno di legge presentato in questo ramo del Parlamento dal senatore Brutti e altri colleghi, non crea nuovi reati ma opera la scelta di ritoccare, anche razionalizzandola, la normativa esistente in materia, riconducendo l'intervento innovativo nell'ambito della legge n. 654 del 1975, che ha recepito e dato esecuzione alla Convenzione di New York del 1966.

L'articolo terzo, comma primo, di detta legge prescrive espressamente che è punito, in primo luogo, chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; in secondo luogo, chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perchè appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale. È vietata, inoltre, nello stesso articolo, ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi quello di incitare all'odio o alla discriminazione razziale e si punisce chi partecipa ad organizzazioni o associazioni di tal genere o presta assistenza alla loro attività. Ma l'intervento legislativo al nostro esame, che vuole difendere la persona umana contro ogni tipo di discriminazione, trova fondamento negli stessi principi della nostra Costituzione, oltre che nella piena e convinta adesione del nostro paese alle convenzioni internazionali in materia e anche - mi si consenta - nella legge n. 101 dell'8 marzo 1989, concernente norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità israelitiche italiane.

Sull'impianto normativo della legge n. 654 del 1975, così come ho detto, si innesta la nuova normativa, senza creare nuove figure di reato, ma operando sostanzialmente sulla disciplina delle circostanze aggravanti, in analogia con quanto già previsto in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione ed in tema di delitti realizzati per scopi mafiosi, e su alcune norme procedurali per stabilire la perseguibilità d'ufficio per i reati aggravati, ai sensi delle norme del presente provvedimento, l'aumento dei limiti di tempo per le indagini preliminari ed inoltre una generale competenza dei tribunali, oltre che delle corti d'assise.

Sono queste, più o meno, le linee guida del provvedimento legislativo che hanno registrato un generale consenso in Commissione giustizia. In tale sede sono state manifestate anche alcune perplessità dai senatori Brutti, Preioni, Salvato e Filetti che hanno espresso un voto di astensione, nonchè dai senatori Pinto, Capiello, Coco e Bodo che hanno manifestato la necessità di dare una risposta positiva al pro-

blema. I dubbi attengono in modo particolare al sospetto di incostituzionalità e alla opportunità di sanzioni accessorie che obbligano ad un lavoro coatto non retribuito.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria del lavoro coatto non retribuito, che può essere comminata dal magistrato, dovendo il Ministro di grazia e giustizia emanare un decreto che regoli qualità ed esercizio del lavoro da prestare, è stato presentato un ordine del giorno dal collega Brutti, al quale ho apposto anche la mia firma, che obbliga a tener conto della personalità del soggetto al quale viene comminata la sanzione, dell'attività di lavoro e di studio che egli svolge, anche al fine del recupero sociale del reo cui la sanzione deve, per dettato costituzionale, tendere. Pertanto, esprimo fin d'ora il parere favorevole sull'ordine del giorno.

È però prevalsa, nella maggioranza della Commissione, l'opinione che i difetti registrati non sono tali da impedire l'approvazione del decreto-legge al nostro esame, considerando i riflessi negativi che avrebbe la sua mancata approvazione e la conseguente riproposizione del provvedimento.

Signor Presidente, la reazione all'illecito deve corrispondere alla gravità di quest'ultimo ed è grave ledere i beni individuali della persona umana, senza i quali essa non potrebbe realizzarsi in tutte le sue forme esistenziali. È pertanto giusta la reazione dello Stato contro una tale lesione mediante la previsione di sanzioni penali, ma è anche e soprattutto necessario che la sanzione sia prevista e connotata non solo in termini di proporzionalità alla gravità dell'offesa, bensì pure in termini di rapidità di risposta ad un'opinione pubblica preoccupata dalla riaffiorante cultura di odio e discriminazione che ritenevamo di aver relegato ormai nei ricordi tristi della nostra storia.

Anche per questo, signor Presidente, spero che l'Assemblea approvi senza indugio il decreto-legge al nostro esame per evitarne la decadenza. Sono convinto che un ulteriore rinvio per chiarire alcuni dubbi, anche non privi di fondamento, potrebbe non essere capito da un'opinione pubblica che confida nella reazione decisa dello Stato. (*Applausi dai Gruppi della DC e del PSI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, abbiamo valutato con favore l'emanazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, anche se ribadiamo la nostra contrarietà formale all'inflazione dello strumento normativo del decreto-legge.

La Lega Nord è sempre stata contro ogni discriminazione, è sempre stata contro ogni violenza, soprattutto contro la violenza dei tanti contro i pochi, che oltretutto è sinonimo non già di forza bensì di vigliaccheria. Per tale motivo le norme contenute in questo decreto-legge ci vedono favorevoli.

In particolare, apprezziamo quella norma che prevede una sorta di lavori forzati per i rei condannati per i reati previsti dal provvedimento.

Ci piacerebbe, anzi, che una simile norma fosse applicata anche a coloro che risultano condannati per quei reati che vanno sotto il nome di Tangentopoli.

In conclusione, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole su queste norme, riservandoci di formulare le nostre osservazioni sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Danieli. Ne ha facoltà.

\* DANIELI. Onorevoli colleghi, il decreto Mancino, che il Senato si accinge oggi a convertire in legge, fa parte di quella categoria di leggi eccezionali che per definizione dovrebbe rappresentare una risposta straordinaria ed urgente dello Stato a situazioni di emergenza e di pericolo per le istituzioni.

Esempio recente di questo tipo di leggi varate in Italia è quello delle norme contro il terrorismo che tutti conosciamo, emanate in un particolare momento della storia del nostro paese, gli anni Settanta, quando attentati e bande armate insidiavano le istituzioni e mettevano in grave pericolo la libertà e la stessa incolumità dei cittadini.

L'Italia viveva allora in una situazione che si può definire sostanzialmente prerivoluzionaria: da anni si susseguivano attentati e stragi, di cui a distanza di oltre un decennio non si è riusciti ad individuare nè la matrice nè i colpevoli; stragi ed attentati per i quali un numero impressionante di persone è stato ingiustamente incolpato e sbattuto anche per anni in carcere, da dove è poi uscito con tante scuse o, nella maggior parte dei casi, senza neppure quelle; stragi ed attentati che oggi appaiono sempre con maggior chiarezza frutto di un disegno perverso, quanto lucido, di ambienti della partitocrazia, volto a stabilizzare il potere della stessa.

Allora per l'Italia scorrazzavano le Brigate rosse, i Nuclei armati proletari, i Nuclei comunisti combattenti e quant'altro, gambizzando, uccidendo e organizzando sequestri di persona. Esisteva insomma una situazione di emergenza conclamata, incontestabile, di fronte alla quale lo Stato veniva chiamato a reagire con misure eccezionali, quale, appunto, vorrebbe essere oggi il decreto Mancino.

C'è però una differenza: oggi, se il decreto Mancino è una misura eccezionale, mancano tuttavia semplicemente tutte le condizioni di emergenza che possono giustificare una legge del genere. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale, chiunque si guardi intorno e valuti con un minimo di buona fede la situazione italiana odierna non può non rilevare che in Italia non esiste, allo stato attuale, alcuna emergenza che possa in qualche modo giustificare un provvedimento speciale qual è il decreto Mancino.

Se c'è un'emergenza in Italia, questa è rappresentata dal dilagare della corruzione, messa in evidenza dalla magistratura con l'operazione «mani pulite». Corruzione che lancia un'inquietante ombra di discredito sulle istituzioni. Emergenza che si estrinseca con il tracollo della partitocrazia, con la bancarotta dello Stato e che è evidenziata dal coinvolgimento dei più alti esponenti del potere negli scandali più vergognosi degli ultimi anni.

Ma a fronte di questa emergenza, l'unica esistente, l'unica percepita dalla gente, l'unica che incida veramente sulla vita politica e civile dell'Italia, non è stato preso alcun provvedimento legislativo di natura speciale. Anzi, se qualcosa di speciale è stato concepito questo lo possiamo individuare nel tentativo di «colpo di spugna», fortunatamente abortito qualche mese fa. Altre emergenze non esistono. Non esiste in sostanza alcuna condizione di eccezionalità, come afferma il relatore, che possa giustificare un provvedimento come il decreto Mancino.

Non di meno tale decreto nasce proprio ammantato dall'alibi della straordinarietà, prendendo a pretesto della propria ragion d'essere un presunto stato di necessità che, negli intenti di chi l'ha concepito, dovrebbe costituire giustificazione al suo contenuto sostanzialmente autoritario ed intollerante e, per molti versi, repressivo e liberticida, ma che in realtà costituisce una implicita ammissione del suo carattere antidemocratico.

Se infatti il decreto Mancino fosse un atto dovuto alla giustizia e rispondesse ad una sentita esigenza legislativa, che bisogno vi sarebbe stato di richiamarsi ad una presunta urgenza?

L'urgenza cui si richiama il decreto Mancino dovrebbe essere ravvisata in una pericolosa ondata di discriminazione, di odio e di violenza originati da motivi razziali, etnici o religiosi.

Nella visione deformata di chi ha ispirato il decreto, in Italia esisterebbe una situazione di emergenza data da un grave estendersi della discriminazione razziale, come nell'Alabama di trenta anni fa, con scontri e violenze fra appartenenti a gruppi razziali differenti.

Vi sarebbero poi (sempre nella visione del tutto soggettiva di chi ha esteso il decreto) pericolosi episodi di violenza che potrebbero probabilmente portare a guerre di religione. Senza contare le quotidiane violenze come quelle della ex Jugoslavia, tra le varie etnie che popolano l'Italia. È chiaro che nessuna persona normale, serena, intellettualmente onesta ed obiettiva potrebbe riconoscere questo quadro come corrispondente alla realtà.

Invero, il decreto Mancino ha, come presupposto, una situazione diversa da quella reale. In Italia fortunatamente non vi sono guerre di religione nè scontri etnici nè razziali. Non vi è una emergenza di questo tipo ed è quindi sufficiente applicare gli articoli del codice penale vigente per reprimere eventuali atti di violenza o di intolleranza, abbiano essi matrice razziale, etnica, religiosa o politica in senso lato.

Non si vuole qui entrare nel merito di alcuni episodi riprovevoli di intolleranza e di violenza che si sono verificati in Italia. Essi non hanno certo avuto la gravità e la frequenza di altri fatti accaduti in altri Stati europei: tuttavia (anche se molti di essi sono poi stati notevolmente ridimensionati dalle indagini svolte) basta l'attuale codice penale per punire, anche severamente, i colpevoli. Non occorre emanare provvedimenti speciali.

Il decreto Mancino, prendendo a pretesto un'ipotetica ed inesistente situazione di urgenza, in realtà fornisce al potere (ad un qualun-

que potere, anche a quello non più nelle mani di coloro che lo gestiscono ora) un gravissimo strumento di repressione teso a colpire il dissenso, con limitazioni intollerabili della libertà personale, del pensiero e della parola.

La logica del decreto Mancino è subdola e pericolosa.

Non si può parlare genericamente di idee fondate sulla superiorità razziale o etnica senza capire che si tratta di un pericolosissimo punto di partenza. Anche la Bibbia contiene tale concetto quando intende il popolo ebreo come il popolo eletto. Seguendo la logica del decreto Mancino dovrebbe essere messa fuori legge anche la Bibbia e, di conseguenza, le confessioni che ne fanno un libro sacro. È assurdo.

Come assurdo è punire, e per di più con la reclusione fino a tre anni, chi «compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi e simboli usuali delle associazioni» nel mirino del decreto Mancino.

Sarebbe come dire che, se un gruppo di pazzi scatenati che commette violenze contro appartenenti ad un gruppo etnico diverso usasse portare al collo il crocifisso, dovrebbero essere arrestati anche coloro che portano su di sé questo simbolo «usuale» del gruppo di pazzi scatenati, ma proprio del Cristianesimo.

E quali sono poi questi simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi, di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654? Verrà lasciata, visto che non c'è un elenco, la loro individuazione alla discrezionalità di qualche funzionario di polizia?

È evidente come questo decreto sia impreciso e pericoloso e, quanto meno, necessiti di una profonda revisione. Ma qui si ha fretta di convertirlo in legge, altrimenti decade. E allora? Che sarà mai? Non può la società italiana vivere senza il decreto Mancino? Non può la società italiana continuare a difendersi dai criminali, dai violenti, dai seminatori di odio o anche semplicemente dai cretini con la legge ordinaria, senza tale decreto?

Rifletta il Senato prima di licenziare una legge che oltre ad essere liberticida è fundamentalmente inutile. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

### Senato, composizione

**PRESIDENTE.** Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Lombardia: Borroni, Campagnoli, Cappiello, Carrara, Chiarante, Citaristi, Colombo, Colombo Svevo, Cossutta, Covi, Cutrera, De Paoli, Ferrari Bruno, Fontana Elio, Forte, Gangi, Gibertoni, Giovanolla, Golfari, Granelli, Guzzetti, Leoni, Maccanico, Manara, Marniga, Martinazzoli, Meriggi, Miglio, Molinari, Montini, Pagliarini, Painsi, Pedrazzi Cipolla, Pezzoni, Pisati, Ravasio, Resta, Roscia, Roveda, Ruffolo, Scevarolli, Scognamiglio Pasini, Senesi, Smuraglia, Speroni, Tabladini, Vinci e Zamberletti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1308 e 830**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Cappiello. Ne ha facoltà.

\* CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come ho già avuto modo di dire in Commissione giustizia, non mi scandalizzo del ricorso al decreto-legge su una materia come questa e pertanto non concordo con quanto affermato poco fa dai colleghi Danieli e Speroni.

Secondo quanto si è studiato all'università sui libri di diritto costituzionale il decreto-legge è certo una norma di primo grado, cui si fa ricorso proprio nei casi di necessità e di urgenza. Tuttavia, la prassi seguita dai Governi che si sono succeduti fino ad oggi ha dimostrato che il decreto-legge è stato uno strumento di fatto largamente utilizzato. Anzi, debbo aggiungere che, fino alla metà della passata legislatura, allorché fu approvata l'abrogazione del voto segreto, se non vi fossero stati i decreti-legge, ben poco il Parlamento avrebbe potuto decidere perché, di fatto, era quasi impossibile riuscire ad approvare, in tempi brevi, una legge formale. Questo è il motivo per cui fino ad allora si fece un ampio ricorso ai decreti-legge.

Quanto al provvedimento al nostro esame, debbo dire di aver avanzato e non da sola, già in Commissione giustizia, alcune riserve non di metodo, ma di merito. Per quanto riguarda il contenuto, infatti, credo che ciascuno di noi si renda conto che in questo paese sta avanzando in maniera straordinaria una cultura di tipo restaurativo e razzista. Mai come in questi ultimi anni, come in questi ultimi mesi, è venuto avanti questo tipo di cultura, probabilmente perché in passato essa si manifestava magari al Nord, nei confronti di altri italiani, donne e uomini del Sud del paese. Negli ultimi tempi questa cultura, di cui – ripeto – anche il nostro paese era imbevuto, purtroppo ha provocato episodi di razzismo odiosi e non degni di un paese civile e democratico.

Sono molto spaventata da questa cultura che avanza, e proprio per tale motivo sono convinta che non sia sufficiente un provvedimento legislativo che sanzioni gravemente comportamenti di razzismo. Sono convinta – come ho ribadito in Commissione giustizia – che ben altro occorra fare, in ben altro modo il Governo, unitamente agli enti locali, debba operare per permettere ai cosiddetti «non cittadini» di essere accolti nel numero che si ritiene possibile, offrendo loro opportunità di lavoro (quel lavoro che oggi è di fatto rifiutato dal cittadino e dalle cittadine italiani) e di reale inserimento, di osmosi di culture. Senza riferirmi a paesi extraeuropei, non dimentichiamo che nella vicina Parigi esiste obiettivamente un'osmosi straordinaria di culture, di religioni, di esperienze, insomma di popoli. L'Italia si sta avviando verso un'ipotesi di questo tipo, ma rispondiamo ancora male con atteggiamenti razzisti. Ho letto soltanto l'altro ieri che nella mia città un somalo è stato buttato giù dal balcone di un palazzo: è un episodio di



una gravità estrema, ma è ancora più grave perchè rappresenta una discriminazione, è un comportamento *contra legem* perpetrato nei confronti di chi formalmente è altro da noi o comunque è sentito tale.

Nei confronti di tale cultura - e prego l'onorevole Sottosegretario di rappresentarlo al Ministro - è importante un provvedimento di questo tipo ma non è tutto. Non è tutto! Occorrono interventi reali nella scuola e nel lavoro; occorrono interventi concreti per prevenire siffatti comportamenti e questo tipo di cultura che si sta diffondendo come una grandissima macchia d'olio.

Anche per tale motivo credo che l'utilizzo del decreto-legge come norma di primo grado in caso di necessità e di urgenza non sia viziato *in radicibus*, ma sia corretto.

Non credo sia vero, collega Danieli, che il provvedimento colpisce il dissenso e può colpire i diritti di parola e di idea. Ciascuno di noi può leggere all'interno dei provvedimenti qualsiasi cosa, ma ad una lettura minimamente oggettiva questo pericolo non si coglie. Può essere invece rinvenuto nell'applicazione. Per carità, tutto può succedere, ma le leggi non valgono per l'eterno: sono strumenti normativi che gradualmente devono adeguarsi ad una società che cambia. E non condivido il riferimento al terrorismo, alla fine degli anni '70 e '80, perchè quello è stato un altro fenomeno, ormai abbondantemente finito, riguardo al quale, tra l'altro, mi auguro che il Parlamento voglia approvare il provvedimento di indulto attualmente all'esame del Senato.

Pertanto, non si può fare alcun paragone tra i due fenomeni. Questo è un altro tipo di situazione.

Ciò non vuol dire, onorevole Sottosegretario, che nel provvedimento al nostro esame non siano riscontrabili alcune perplessità. E non mi riferisco tanto all'applicazione della sanzione accessoria nei confronti della quale devo puntualizzare che, quando si parla di lavoro - e non si tratta di lavoro forzato, onorevole Danieli -, si fa riferimento all'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociale; è qualcosa di ben diverso da quanto sostenevano i colleghi Speroni e Danieli.

DANIELI. Facciamo i campi di lavoro o di rieducazione, come in Cina.

CAPPIELLO. Semmai si può avanzare un rilievo di inopportunità perchè inserire soggetti, che sicuramente hanno posto in essere un comportamento discriminatorio sulla base di idee fondate su un rapporto di superiorità o di odio razziale, in attività di natura sociale non so quanto possa essere utile alla collettività.

In realtà ravvedo nel testo delle ipotesi (che possono essere quanto meno mitigate con il decreto di attuazione del provvedimento medesimo) di incostituzionalità.

Con ciò non voglio dire che il decreto-legge non debba essere convertito; tanto è vero che ho già espresso un parere favorevole. Nonostante ciò, credo che sia giusto rappresentare alcune perplessità. Invito però il Sottosegretario a farsi carico di chiedere al ministro Mancino di attivarsi al momento dell'emanazione del decreto di attua-

zione (così come non ha fatto in occasione di altre leggi approvate da questo ramo del Parlamento, dando interpretazioni non corrispondenti a quelle che erano emerse in Assemblea: mi riferisco alla riforma della legge elettorale amministrativa nella parte relativa al 30 per cento di candidate) affinché questo particolare tipo di sanzione accessoria, vale a dire quella dell'attività a favore della collettività per fini sociali, venga applicata in modo da evitare ipotesi di incostituzionalità oltre a rilievi, non meno importanti, di inopportunità.

Un'altra perplessità riguarda l'articolo 2 laddove si divide la fattispecie di reato: infatti da una parte si dice che chiunque, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori (mi auguro che nel decreto di attuazione questo possa essere meglio esplicitato perchè è un termine molto vago) od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni qui perseguite, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni; dall'altra al comma 2 si stabilisce che è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore in questo secondo caso è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Non mi sembra che le due fattispecie necessitino di una differenziazione in delitto ed in contravvenzione: la seconda, molto opportunamente, potrebbe rientrare nella prima.

Sono d'accordo anche riguardo all'ipotesi prevista dall'articolo 5 modificato, relativo a perquisizioni e sequestri, laddove si ravvisa la necessità che in queste fattispecie l'autorità giudiziaria disponga (e non «possa disporre» quindi una necessità e non una facoltà) la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore dei reati in questione se ne sia avvalso come luogo di riunione.

A nome del mio Gruppo esprimo un voto complessivamente favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in scadenza nella giornata di oggi.

Sono stati poc'anzi presentati due ordini del giorno - di cui primo firmatario è il collega Massimo Brutti - che condivido pienamente perchè raccolgono le dichiarazioni da me rese in identica direzione in sede di Commissione giustizia proprio ieri. Pertanto vi appongo la mia firma.

Invito con forza il Governo (e mi rivolgo non soltanto al Ministro dell'interno, ma anche al Ministro per gli affari sociali e al Ministro della pubblica istruzione) a svolgere opera di prevenzione attraverso interventi concreti, altrimenti non si determinerà mai un mutamento culturale in questo campo. *(Applausi dal Gruppo del PDS e dal senatore Molinari).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, al mio posto è già intervenuto il senatore Speroni.

Comunque, il motivo per il quale non intendo prendere la parola è che in Commissione giustizia mi ero espresso in modo diverso rispetto al mio Gruppo, avanzando una serie di riserve.

Interverrò quindi soltanto in sede di dichiarazione di voto, riservandomi peraltro l'illustrazione degli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, per il Gruppo di Rifondazione comunista sarebbe dovuta intervenire la collega Salvato, che ha seguito in Commissione giustizia l'esame di questo decreto. In quell'occasione il nostro Gruppo aveva manifestato una serie di perplessità di fondo.

La prima (al di là del merito) è relativa all'adozione della decretazione d'urgenza: è una perplessità che molto spesso il Gruppo di Rifondazione comunista ha espresso in quest'Aula. La decretazione d'urgenza (ho appena ascoltato il ragionamento della senatrice Alma Cappiello) per il modo in cui è utilizzata dal Governo costituisce – essendo purtroppo diventata una prassi – una continua violazione del dettato costituzionale. Si ricorre ad essa in qualsiasi momento e per qualsiasi cosa, al di là dell'esistenza di reali motivi di necessità e di urgenza, e spesso (ma non è il caso di questo decreto) senza una omogeneità delle materie trattate.

Per questo decreto non mi sembra che sussistano i presupposti di necessità e di urgenza, e ne spiegherò i motivi. Nel provvedimento si afferma che bisogna combattere la violenza. Ora, al di là delle diverse connotazioni che si possono dare al termine violenza, essa costituisce comunque un reato, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivazione sia esercitata (almeno questa è la mia personale convinzione, ma credo che sia condivisa da tutti i colleghi e così del resto stabilisce la legislazione italiana). Esistono quindi già articoli del codice penale che descrivono i casi di violenza e che dispongono come intervenire.

Ma se la questione che si pone è quella che ho descritto (al di là del fatto che forse non dovrebbe essere utilizzato nel decreto un concetto come quello di razza, ma sul punto interverrà il collega Parisi in termini più scientifici in sede di discussione degli emendamenti), se dobbiamo combattere una battaglia in una certa direzione, come dicevo, abbiamo tutti gli strumenti legislativi per farlo. La legislazione speciale, come è quella al nostro esame, non ci convince. Tanto più non si può procedere attraverso una legislazione speciale che contiene dei concetti talmente vaghi ed equivoci che, in mano a governanti spregiudicati, poco democratici, o in caso di ribaltamento di situazioni politiche, potrebbero essere utilizzati anche in maniera discriminatoria o discriminante, dando un potere eccessivo.

Quando si compiono operazioni di questo tipo esiste sempre qualche pericolo di cui dobbiamo avere consapevolezza. Rifletto sempre su tali questioni perchè un domani questi strumenti legislativi potrebbero rivelarsi eccessivamente discrezionali usati, invece che a favore, contro la democrazia, in senso opposto rispetto alla intenzione odierna del legislatore.

Per questi motivi abbiamo molte perplessità che valgono anche per alcuni emendamenti presentati. Ad esempio, si propone la sospensione della patente di guida; ma quando mai questo provvedimento è stato un problema per chi delinque? A parte le patenti false, c'è tanta gente che

guida senza patente e magari guida meglio proprio perchè va a delinquere e ha paura magari di perderla e di essere così riconosciuto. La sospensione della patente di guida: quale misura complicata che non limita il delinquente!

Anche il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere è una misura che non serve. C'è chi detiene armi proprie dichiarate ma chi rientra in associazioni di un certo tipo e chi vive ai margini della legalità cosa fa: dichiara delle armi? Tiene in casa un'arma con la matricola? Finiamola, non cadiamo anche nel ridicolo! Norme di questo tipo alla fine non risolvono il problema.

Leggendo il provvedimento si potrebbero trovare tanti di questi esempi di previsioni che non hanno alcun valore.

Esistono altre perplessità come quella citata anche dal relatore a proposito del lavoro coatto. Quanto ci sia di positivo non l'ho capito: la prestazione del lavoro nelle comunità terapeutiche è un fatto positivo o negativo? Non lo so, valutiamolo.

Tutte queste perplessità hanno spinto la compagna senatrice Salvato, comprendendo che oggi nel paese esistono alcune situazioni e alcuni aspetti estremamente gravi e pericolosi, a dichiarare la nostra astensione in Commissione. Riteniamo che questo disegno di legge, da una parte, non affronti bene la questione e, dall'altra, contenga degli elementi di pericolosità che ci inducono a mantenere questa posizione di astensione.

Per quanto riguarda il merito degli emendamenti, su alcuni di questi esprimeremo la nostra opinione quando se ne discuterà.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Zuffa, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che:

i cittadini omosessuali figurano tra i gruppi sociali più frequentemente bersaglio di gruppi neonazisti, tramite diffuse manifestazioni di odio e di aggressione verbale ideologicamente motivata, nonché di violenza fisica, insieme ad altre minoranze etniche, razziali o religiose;

il decreto-legge recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" non contiene alcun riferimento alla tutela dei cittadini che subiscono discriminazioni e violenze sulla base della loro identità sessuale;

impegna il Governo:

ad emanare urgentemente misure affinché le minoranze di cittadini oggetto di discriminazione e di aggressione per motivazioni ideologiche attinenti la loro identità sessuale ricevano adeguata protezione e tutela».

9.1308.1

ZUFFA, BRUTTI, TEDESCO TATÒ, FABJ RAMOUS, MIGONE, ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI, FERRARA Vito

La senatrice Zuffa ha facoltà di parlare.

ZUFFA. Signor Presidente, voglio intanto annunciare che ritiro gli emendamenti a mia firma, riguardanti lo stesso argomento dell'ordine del giorno, che tendevano a colmare una lacuna esistente nel provvedimento al nostro esame. Intendo ritirare gli emendamenti, favorendo l'approvazione del provvedimento di cui riconosco l'urgenza, in quanto esiste un'emergenza dovuta alla recrudescenza di fenomeni razziali addirittura in un quadro europeo.

In secondo luogo, voglio sottolineare che io ritengo, proprio in quanto esiste un'emergenza da fronteggiare rispetto all'odio razziale, necessari ben altri provvedimenti oltre a questo. In tal senso sono d'accordo con quanto detto dalla collega Cappiello. Si tratta di operare nel campo di una diversa cultura, intendendo con questa non solo un'opera di pura propaganda e di predicazione. Una diversa cultura in primo luogo si promuove con atti molto concreti che favoriscano l'integrazione e quindi con interventi ben precisi anche in campo sociale.

Dopo questa premessa, volevo sottolineare che esiste un problema molto grave relativo ai cittadini omosessuali che figurano sempre più spesso, purtroppo, fra quei gruppi oggetto di episodi violenti e di intolleranza, di aggressione e discriminazione di tipo ideologico, motivata dal fatto che appartengono alla minoranza omosessuale.

Era proprio la discriminazione ideologica operata nei loro confronti che ci aveva spinto a presentare emendamenti al testo su questo argomento.

Quello degli omosessuali è un problema specifico che sta diventando sempre più grave. Pertanto, riteniamo opportuno un impegno da parte del Governo affinché anche tale minoranza di cittadini sia protetta. Ciò significa non solamente protezione e tutela attraverso la normativa al nostro esame, ma attraverso una promozione di «cultura», intesa come rispetto e valorizzazione delle differenze anche riguardanti l'identità sessuale. In tal senso ritengo molto utile approvare l'ordine del giorno n. 1. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

consapevole che, per contrastare efficacemente il razzismo ed ogni altro atteggiamento di intolleranza e di discriminazione lesivo della pari dignità di ogni essere umano, è necessaria, al di là di efficaci strumenti repressivi volti a punire le più gravi manifestazioni di tali atteggiamenti, una coerente politica di educazione e di rimozione delle situazioni di disagio che inducono o alimentano reazioni di intolleranza,

impegna il Governo:

a promuovere in ogni sede e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado una cultura della tolleranza, del rispetto della persona e delle differenze che la connotano, con particolare riferimento agli stranieri extracomunitari;

a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico, sia attraverso un adeguamento delle strutture sia agendo per rimuovere le cause ambientali nelle zone di più accentuata disgregazione sociale;

a promuovere organiche politiche sociali volte ad assicurare ai cittadini extracomunitari residenti nel nostro paese condizioni di vita e di lavoro dignitose, idonee a superare dinamiche di emarginazione che costituiscono fonti di tensioni e di lacerazioni nell'ambito delle comunità cittadine;

a promuovere opportune politiche istituzionali idonee a favorire la progressiva integrazione nella comunità nazionale, pur nel rispetto delle rispettive identità culturali, dei cittadini extracomunitari, così come previsto anche dal trattato di Maastricht».

9.1308.2

BRUTTI, FABI RAMOUS, MASIELLO, ROCCHI,  
PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI,  
CAPPIELLO

«Il Senato,

in relazione all'articolo 1, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, che prevede, tra l'altro, prestazioni di attività non retribuite a favore della collettività, per finalità sociali o di pubblica utilità, come sanzione accessoria alla condanna per i reati previsti e puniti dall'articolo 1 di tale decreto e per i reati di istigazione e apologia di genocidio;

poichè il comma 1-ter stabilisce che il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determini le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività,

impegna il Governo:

a prevedere attività di lavoro non retribuito a carico di chi sia stato condannato, soltanto sulla base di un'attenta valutazione delle condizioni del soggetto, tenendo conto delle sue esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale e della sua personale disponibilità a prestare il lavoro previsto, che è elemento essenziale perchè tale attività possa considerarsi effettivamente utile».

9.1308.3

BRUTTI, DI LEMBO, CAPPIELLO

Il senatore Brutti ha facoltà di parlare.

BRUTTI. Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte a una recrudescenza dei fenomeni di razzismo, di xenofobia e di odio religioso in tutta l'Europa. Ciò avviene nel quadro dei mutamenti profondi che stanno investendo l'Europa, così come è avvenuto in altre epoche di mutamenti.

Sono le grandi crisi economiche e i sommovimenti della società moderna che hanno a più riprese generato il fenomeno del razzismo. Anche oggi, come in altre epoche, l'insicurezza di ceti sociali e di singoli si trasforma in aggressività. In Germania, in Francia e in Italia l'aggressività viene avvertita, da ceti e gruppi sociali che si sentono deboli, come uno strumento, l'unico possibile, per rompere il senso di

assedio che essi avvertono. Nasce allora quel singolare fatto psicologico che è la rivalsa contro una entità distinta da sé, lontana, avvertita e mitizzata come un'entità nemica. Il razzismo, la xenofobia, l'odio religioso sono questo: l'immagine astratta di un nemico; e l'aggressività contro tale immagine astratta si trasforma in aggressività contro le persone vicine, contro i propri simili, contro gli altri.

Anzi, nel razzismo gruppi più o meno ampi, a seconda delle diverse situazioni sociali e nazionali (in Italia per fortuna non sono molto numerosi), trovano un fattore ed una base di riconoscimento. Si viene a creare una sorta di comunità, costituita da uomini, da donne ma soprattutto da giovani e da giovani uomini, che intende reagire proprio alla rottura dei vincoli comunitari, alla solitudine, alla insicurezza dei singoli. Queste comunità perverse non nascono oggi per la prima volta, sono note alla storia d'Europa. Da esse è nata un'esperienza politica che nel nostro secolo si è tradotta in pianificazione dello sterminio. Ed è per questo che esistono nel nostro ordinamento giuridico, sulla base di una precisa norma della Costituzione repubblicana, ma anche sulla base di convenzioni internazionali, leggi e norme che perseguono attività illecite, le quali ultime si qualificano proprio in quanto istigazione, apologia, diffusione di idee collegate al razzismo, ed innanzitutto a quell'archetipo del razzismo che è nella cultura europea l'antisemitismo, all'odio religioso, alla xenofobia.

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

(Segue BRUTTI). Queste norme già esistono; noi abbiamo creduto, presentando per primi un disegno di legge su tale materia, che occorresse introdurre alcune innovazioni in questa legislazione per razionalizzarla e renderla più facilmente applicabile.

In sede di Commissione abbiamo espresso riserve su questo decreto-legge. Anzitutto avremmo preferito un disegno di legge, in modo da svolgere una discussione più ampia e più distesa, un confronto tra le diverse parti per giungere ad una normativa adeguata, tale da essere efficace e facilmente applicabile; avremmo preferito una normativa più semplice e lineare; avremmo anche preferito che al Senato, sia pure entro i termini previsti per la conversione dei decreti-legge, fosse stato lasciato un po' più di tempo per lavorare. Al contrario, il presente testo è giunto ieri in sede di Commissione; lo abbiamo licenziato in serata ed oggi in quest'Aula ci troviamo di fronte ad una precisa alternativa: o lo approviamo o lo lasciamo decadere.

Pur tenendo conto delle riserve che abbiamo avanzato in Commissione, e che richiamerò brevemente in questa sede, diciamo subito che non vogliamo che questo decreto-legge decada. Esso introduce – ed è per questa parte che ne condividiamo il contenuto – una disciplina penale più rigorosa relativa ai comportamenti attraverso i quali si manifestano l'odio razziale o religioso, l'antisemitismo, la xenofobia. Tale disciplina ritengo risponda all'allarme sociale ingenerato nell'ul-

timo anno, negli ultimi mesi, nell'opinione pubblica, dalle recrudescenze di antisemitismo, di razzismo, dalle azioni aggressive. Tuttavia essa risponde a questo allarme sociale senza introdurre nuove forme di reato, senza fare ricorso a norme di eccezione, senza creare cioè una situazione, che noi paventeremmo come pericolosa, nella quale si faccia di ogni erba un fascio, mettendo le responsabilità dei promotori e degli organizzatori delle azioni aggressive e dei gruppi razzisti e xenofobi sullo stesso piano delle responsabilità dei ragazzi che sono strumentalizzati e gettati allo sbaraglio in pubbliche manifestazioni, in aggressioni o in atti di tipo sopraffattorio. C'è un problema, all'interno di questa normativa, al quale il decreto-legge offre una soluzione. Questo problema consiste nel distinguere l'area di comportamenti che rientrano nella libertà di manifestazione del pensiero, e sono quindi, in quanto tali, costituzionalmente garantiti, anche se il contenuto del pensiero sia odioso, da altri comportamenti, che il decreto-legge si sforza di individuare puntualmente anche sulla base della normativa precedente, penalmente perseguibili in quanto concretizzano una diffusione, una propagazione di idee razziste (che implica una conseguente organizzazione) ovvero una istigazione o una incitazione all'odio e alla violenza.

L'articolo 1 del decreto-legge interviene proprio in questa prospettiva, mitigando una pena già prevista nella nostra legislazione dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Come ricorderete, agli inizi degli anni '60 vi fu il processo ad Eichmann e la rivelazione compiuta dei crimini orrendi di cui il regime nazista si era macchiato, ma vi furono anche i movimenti, le agitazioni, gli scontri negli Stati Uniti d'America; vi fu un problema grave legato alla concezione e alla pratica razzista diffusa in una parte degli USA. Si trattava pertanto di una questione all'attenzione dell'Occidente, ed ecco perchè, il 7 marzo 1966, fu firmata quella Convenzione internazionale.

L'articolo 3 della legge citata prevedeva la reclusione da uno a quattro anni per la diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale e per chi inciti in qualsiasi modo alla discriminazione, a commettere oppure commetta atti di violenza o di provocazione alla violenza nei confronti di persone perchè appartenenti ad un gruppo nazionale etnico o razziale. Era prevista indistintamente per queste due ipotesi la reclusione da uno a quattro anni.

Ora, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge riscrive l'articolo 3, prevedendo una differenziazione di pene per le due ipotesi: per la diffusione di idee razziste, fino a tre anni; per l'incitamento, da sei mesi a quattro anni, il che significa mitigare la norma precedente.

È evidente che tale norma rimette al giudice il compito di irrogare in modo equilibrato le pene, tenendo conto della diversa gravità dei comportamenti, perchè - ancora una volta voglio sottolinearlo - in questo tipo di fenomeni l'indirizzo di politica penale che occorre perseguire deve tradursi in norme capaci di distinguere le responsabilità, cioè di non punire sullo stesso piano i giovani trascinati e



strumentalizzati e i promotori e gli organizzatori di queste attività. A tale intento corrisponde l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge.

Noi ci siamo schierati contro l'introduzione di nuove fattispecie penali, perchè vi sono già nel nostro ordinamento leggi che sanzionano in modo diretto la riorganizzazione del partito fascista, le attività di propaganda fascista o razzista, l'istigazione o l'apologia del genocidio, l'incitazione alla discriminazione razziale e alla violenza xenofoba, la diffusione di idee fondate sulla superiorità di razza e sull'odio razziale, e queste norme traggono origine dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e dalla Convenzione per la prevenzione e per la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, nonché da quella Convenzione internazionale di New York che citavo un momento fa.

Tra le norme nuove, la prima introduce un'aggravante quando reati punibili con pena diversa dall'ergastolo, reati comuni, siano commessi per finalità legate al razzismo, alla discriminazione razziale, all'odio religioso. Noi riteniamo che questa norma, stabilendo l'aumento di pena fino alla metà per quei reati commessi con finalità di discriminazione, di odio etnico, razziale o religioso, abbia una funzione ed una efficacia deterrente. Al riguardo, è significativo che non si introduca una nuova fattispecie ma che la finalità di razzismo e di odio nazionale, etnico, religioso, possa essere il fondamento di una pena più severa per chi commette reati comuni, come colui che colpisce un'altra persona o che danneggia le cose. Si può immaginare infatti che quella finalità di discriminazione, di odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia la molla psicologica che induce al reato un soggetto che altrimenti non lo commetterebbe; sia cioè un elemento decisivo che segna la pericolosità e il disvalore di quel comportamento.

Anche le norme sulle perquisizioni e sui sequestri introducono una maggiore severità, ma si tratta di norme che rientrano in un filone di previsioni già largamente presente nel nostro ordinamento. Io credo che la svolta relativa alle possibilità di applicazione della vecchia legge Scelba del 1952 sia rappresentata dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, che solitamente viene denominata legge Reale, la quale, per la prima volta, rende applicabile la legge Scelba anche ad un gruppo limitato di persone (due o più), determinando così lo scioglimento di quel gruppo o di quella organizzazione in quanto rientrante nella fattispecie di riorganizzazione del partito fascista. La svolta - ripeto - era già nella legge Reale e nelle norme successive: penso, ad esempio, alla normativa del 1977 che consente il sequestro di un immobile soltanto in quanto esso sia pertinente al reato previsto e punito dalla legge Scelba, cioè soltanto in quanto l'immobile sia la sede del gruppo o del movimento al quale si applica la norma sulla ricostituzione del partito fascista. Oggi il sequestro, in relazione a queste fattispecie, a questi comportamenti, viene definito come un atto dovuto, ma questo è l'unico passo avanti che possiamo trovare nelle norme contenute nel decreto-legge al nostro esame nel senso di una maggiore severità e di una maggiore durezza; esso, del resto, è ancorato a fattispecie molto determinate, quali sono quelle previste dalla Convenzione di New York e quelle relative alla istigazione o all'apologia del genocidio.

Il decreto-legge contiene poi alcune disposizioni processuali che noi condividiamo in quanto erano presenti anche nel nostro disegno di legge. Mi riferisco alla procedibilità d'ufficio quando ricorre l'aggravante, all'accentramento di competenze nel tribunale, al fatto che il termine per le indagini preliminari sia di un anno. Si può trattare infatti di organizzazioni che hanno una ramificazione ed una segretezza notevoli: mandano allo sbaraglio i ragazzi, ma dietro vi sono i gruppi dirigenti che si nascondono e sui quali può essere necessario svolgere indagini anche al di là del termine di sei mesi.

Detto questo, però, noi esprimiamo dissenso su un punto del decreto-legge, che naturalmente non era presente nella nostra originaria proposta e che, francamente, non riusciamo a comprendere. Si tratta del punto relativo alle sanzioni accessorie. Il decreto-legge prevede una serie di tali sanzioni; ma ve ne è una che, a prescindere dagli eventuali dubbi di costituzionalità sui quali non voglio soffermarmi, si presenta come veramente inopportuna. Si prevede cioè, come sanzione accessoria, la prestazione di una attività di lavoro non retribuita a favore della collettività e, tra le esemplificazioni che si possono fare di tale attività, ve ne sono alcune inquadrare nell'ambito del volontariato, altre a favore dei portatori di *handicap*, eccetera. Ebbene, a me pare francamente inopportuno prevedere che una persona condannata per i reati di cui abbiamo parlato venga in qualche modo costretta ad attività di lavoro non retribuito a favore dei portatori di *handicap* e ritengo che sia, oltre che inopportuno, sbagliato, costringerla ad esempio, a cancellare le scritte che eventualmente abbia tracciato sui muri della città o su luoghi di proprietà privata. Credo che nei confronti del reo lo Stato debba instaurare un rapporto chiaro e limpido; prevedere comportamenti che debbano essere puniti e punirli. Non penso sia accettabile introdurre una sanzione accessoria fondata su un obbligo di lavoro, nè credo sia opportuno mettere a contatto una persona condannata per quei reati con le comunità di volontariato, costringerlo ad essere un loro dipendente e a prestare un servizio a favore dei portatori di *handicap*. No, siamo di fronte ad una previsione del tutto irragionevole.

Abbiamo presentato un ordine del giorno in tal senso, che utilizza spazi presenti nella normazione di questo decreto-legge, perchè anche nelle norme del provvedimento si introducano delle precisazioni e dei limiti relativi a questa singolare ipotesi di sanzione accessoria. Chiediamo che il Ministro di grazia e giustizia definisca, nel decreto che dovrà emanare, le modalità di queste prestazioni in modo tale da prevedere attività di lavoro non retribuito, a carico di chi sia stato condannato, soltanto sulla base di un'attenta valutazione delle condizioni del soggetto, tenendo conto delle sue esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale - ciò è già previsto nel decreto-legge - e della sua personale disponibilità a prestare il lavoro previsto.

La disponibilità è un elemento essenziale perchè l'attività possa considerarsi effettivamente e socialmente utile. Se al suo posto c'è la pura e semplice imposizione, quell'attività non potrà essere utile nè alla società, nè alle comunità di volontariato, nè al soggetto condannato.

A mio parere l'accordo su quest'ordine del giorno si è già ampiamente manifestato ed è giusto che il Senato lo approvi. Come è giusto

che approvi anche un altro ordine del giorno che abbiamo presentato e che impegna il Governo ad un'azione promozionale in molteplici direzioni. La risorsa penale per colpire e scoraggiare comportamenti come quelli che abbiamo visto è importante ed è opportuno che vi si ricorra ma non può essere sufficiente. È necessario che il Governo promuova in ogni sede, soprattutto nelle scuole, una cultura della tolleranza e del rispetto della persona; che garantisca l'adempimento dell'obbligo scolastico. Quanta solitudine, quanta disperazione dei ragazzi nasce proprio nelle zone di maggiore disgregazione sociale, dove si riscontra l'evasione dall'obbligo scolastico. Il Governo dovrebbe infine promuovere organiche politiche sociali volte ad assicurare ai cittadini extracomunitari residenti nel nostro paese condizioni di vita e di lavoro dignitose.

L'ordine del giorno fissa alcuni principi ed impegni di prospettiva per il Governo, nella convinzione che tale fenomeno non possa essere respinto e debellato soltanto con lo strumento della repressione penale. Altri strumenti sono necessari. È giusto che il Senato della Repubblica, oggi, nel lanciare questo segnale, a tutta l'Europa, di volontà di combattere i fenomeni di recrudescenza del razzismo, dica anche una parola sulla necessaria azione promozionale e solidaristica per rimuovere le ragioni del razzismo. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno presentati.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, voglio scusarmi perchè forse non sono riuscito a farmi capire.

È stata criticata la decisione del Governo di affrontare tale materia con un decreto-legge. Mi ero sforzato di dare una giustificazione, probabilmente non riuscendo a spiegarmi bene.

Avevo detto che nell'altro ramo del Parlamento si era svolto un lungo dibattito su un disegno di legge presentato dal ministro Mancino e dal ministro della giustizia dell'epoca Martelli, che era arrivato a conclusione e che aveva visto concordi tutti i Gruppi politici.

Non si giunse al voto solo perchè vi fu crisi di Governo, per cui sembrava – ed è sembrato – che non fosse opportuno disperdere gli stimoli e le proposte emerse da quel dibattito, stimoli e proposte dei quali il Governo ha tenuto conto.

Si è detto anche che questa decretazione d'urgenza potrebbe destare alcuni sospetti perchè si concedono molti poteri discrezionali che possono essere pericolosi. La norma non viene applicata dal legislatore ma dal magistrato.

Inoltre, non sono stato compreso neanche relativamente ad un altro aspetto. Si è abusato dell'espressione «provvedimento di emergenza». Mi ero sforzato di precisare che non erano state create nuove fattispecie di reato ma erano in realtà state razionalizzate norme già esistenti, anche se non previste dal codice penale.

Avevo detto che le norme di questo decreto-legge si innestavano nelle disposizioni previste dalla legge n. 654 del 1975 che recepiva e

dava esecuzione a quanto previsto dalla Convenzione di New York del 1966 contro ogni forma di razzismo e di discriminazione.

Non abbiamo creato nuove norme ma soltanto razionalizzato quelle già esistenti.

Di fronte al dilagare di un fenomeno che esiste e che non può essere sottovalutato, era opportuno prevedere aggiornamenti, aggiustamenti e integrazioni.

Ho sentito dire che determinati fenomeni non vanno ingigantiti; alcuni fenomeni di particolare pericolosità però sono sotto gli occhi di tutti. Anche se le bombe di Roma e di Firenze non rientrano in questa previsione, vi rientrano le violenze contro gli zingari e contro gli ebrei.

Ho ricordato in Commissione che, non più di due giorni fa ad Ostia, venti giovani con la testa rasata si sono presentati con catene e spranghe di ferro davanti ai cancelli di un'ex colonia nella quale sono ospitati profughi somali. Solo l'intervento della polizia, avvertita dai ragazzi che si impegnano in attività sociali e precedentemente informati, ha impedito che accadesse qualcosa di grave. Però, questi giovani, secondo quanto hanno raccontato testimoni oculari, prima di giungere dinanzi ai cancelli dell'ex colonia avevano già picchiato alcuni polacchi e avevano imbrattato il centro cittadino con scritte antisemite e razziste.

Questi fenomeni certamente non vanno ingigantiti ma non possono essere nemmeno ignorati, perchè se lo Stato di fronte a certi fatti nascondesse la testa sotto la terra come lo struzzo certamente non farebbe opera meritoria.

Sono d'accordo che la norma non educa, anche se, secondo molti pensatori (ricordo ad esempio Spencer), la norma vive nella coscienza del popolo e adegua - o almeno dovrebbe adeguare - la coscienza della gente, per la forza preventiva che deve avere, verso determinati valori. La norma deve rivestire infatti anche una funzione preventiva, non può avere soltanto forza repressiva.

Ecco perchè molte delle accuse che sono state espresse sono generiche e non hanno fondamento. Avevo riconosciuto che erano sorte alcune perplessità, ma bisogna pur operare una valutazione circa l'opportunità di perseguire la perfezione - che non esiste - o di approvare norme che la coscienza popolare richiede, un bilanciamento per stabilire a quale di questi due valori che connotano il problema si debba dare prevalenza.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ho apposto la mia firma all'ordine del giorno n. 3. Come relatore in Commissione ieri avevo io stesso suggerito la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo, che entro trenta giorni deve emanare un decreto, a valutare con maggiore sensibilità il soggetto condannato, per verificare se e in che modo può essere adibito ad un lavoro non retribuito. Non si tratta di campi di lavoro o di *lager*: la norma deve essere valutata, come dice la Bibbia, *sine ira et deprecatione* e allora ci si accorge del suo esatto contenuto. Certo, io stesso ho manifestato delle perplessità, però mi sembrava (come è sembrato all'altro presentatore dell'ordine del giorno) che fosse opportuno impegnare il Ministro della giustizia ad emanare un regolamento che tenesse conto (anche nell'eventualità di

sanzioni di incostituzionalità) della personalità del reo al fine della rieducazione, che la Costituzione repubblicana impone come obbligo per ogni sanzione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, non posso non manifestare il mio consenso di principio. È evidente che ad una cultura che semina odio e che colpisce la persona umana nei suoi diritti vitali bisogna assolutamente contrapporre una cultura della difesa della persona umana, non solo come valore del diritto e dell'ordinamento giuridico, ma come valore della pacifica convivenza in una democrazia. Non è più opportuno tollerare che vi siano discriminazioni che niente hanno a che vedere col principio della solidarietà e del rapporto pacifico che vi deve essere tra tutti i cittadini e tra tutti gli uomini, di qualunque razza e religione essi possano essere.

Ecco perchè sono favorevole a cercare i mezzi e gli strumenti perchè venga ingigantito un movimento che vuole che la tolleranza sia la regola generale del nostro vivere normale. Sono d'accordo che anche nelle scuole si parli di questo problema.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, il parere è favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche ad esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno.

**MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, anzitutto voglio ringraziare la Commissione, che, con grande senso di responsabilità nei confronti del problema, delicato e urgente, ha esaurito in tempi rapidi il proprio lavoro e ringrazio, altresì, il relatore che ha illustrato con ampiezza di motivazioni, in sede introduttiva e anche di replica, il provvedimento che il Governo ha adottato e la Camera dei deputati ha approvato.

La puntualità, la precisione e la completezza di questa relazione mi pongono nelle condizioni di limitare all'essenziale il parere del Governo, ricordando che il provvedimento non è nato come decreto-legge, ma come disegno di legge ampiamente discusso, valutato e modificato dalla II Commissione della Camera che, però, dovette sospenderne l'esame per effetto della crisi di Governo. Di fronte all'aggravarsi della situazione italiana ed al moltiplicarsi all'estero di atti di criminalità dettati da motivi razzisti xenofobi, contro il movimento ebreo, il Governo si è determinato nel convincimento della indispensabilità di un provvedimento di urgenza, avente tutti i caratteri di straordinaria necessità richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Che questo provvedimento fosse urgente, in sede di esame *ex* articolo 96-bis del Regolamento alla Camera, *ex* articolo 78 del Regolamento al Senato, è stato riconosciuto da entrambi i rami del Parlamento. Credo, perciò, che insistere, come spesso facciamo di fronte a decreti-legge e in sede di esame di merito, su presunte violazioni dei caratteri di straordinaria necessità e urgenza costituisca un fuor d'opera capace di far dimenticare la più attenta valutazione delle ragioni di merito contenute nel provvedimento in esame.

Esso rappresenta una risposta, se volete, parziale ma certo doverosa ad un ignobile movimento che cominciava ad infangare anche il nostro paese, mentre noi riconosciamo come momento essenziale e

centrale dell'ordinamento democratico il carattere sacro della dignità umana che non dipende nè dalla fede religiosa che si professa, nè dall'idea politica che si segue, nè dal colore della pelle, ma esclusivamente dall'essere uomo e cittadino.

Queste sono le urgenze poste a base del provvedimento; questi sono i caratteri e i contenuti delle singole norme che noi difendiamo, richiedendone il sollecito accoglimento da parte del Parlamento.

Sul problema delle sanzioni accessorie, voglio ricordare che esse sono state introdotte con un emendamento approvato dalla Camera, che il Governo non ha sollecitato, anzi ha subito come «dolce violenza». Ora difende questa introduzione convinto della sua legittimità costituzionale. Infatti, non voglio illustrare, ma solo ricordare in questa sede, di fronte ad illustri cultori di cose giuridiche, che l'articolo 27 della Costituzione, al suo terzo comma, prevede che la pena ha anche una funzione rieducativa. Tale idea ha informato grandi giuristi come Francesco Carnelutti, Giuseppe Capograssi e tanti altri, è alla base di una serie di convenzioni internazionali e costituisce anche il contenuto di accordi che il nostro Stato ha definito con altri paesi e governi, ratificandoli in sede parlamentare.

È logico che la sanzione accessoria, che qualcuno ha erroneamente rubricato come lavoro coatto, in tanto sarà applicata, sulla base della determinazione del magistrato, in quanto possa servire al fine riabilitativo e rieducativo del condannato per questi reati. Si tratta, dunque, di un dato discrezionale ed è accessoria, quindi non obbligatoriamente cumulabile ed irrogabile insieme alla sanzione penale vera e propria.

Voglio inoltre assicurare che il Governo accetta i tre ordini del giorno come un impegno preciso, non soltanto come mera raccomandazione, in quanto convinto - mi riferisco all'ordine del giorno n. 2 -, come è stato già detto dal Governo alla Camera dei deputati, che questo tipo di battaglia civile non si combatte soltanto delegandola all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia, bensì preparando, educando, formando, con le espressioni della cultura e della solidarietà, contrastando fin dal nascere la brutta piaga che affligge il nostro paese, forse nel ricordo di tempi antichi quando la razza e il colore della pelle erano discriminanti nella vita della società e della comunità italiana non solo politica.

Il Governo accetta, impegnandosi a realizzarlo, l'ordine del giorno n. 3 affermando però che la sanzione accessoria prevista dall'articolo 1, comma 1-bis), lettera a), deve essere interpretata nel senso poc'anzi spiegato: e, cioè, non come esproprio del diritto di libertà, non come lavoro coatto o come realizzazione di campi di concentramento, che qualcuno vagheggia come riproducibili nella storia presente e futura del paese, e che il Governo contesta nettamente.

Il Governo accetta anche l'ordine del giorno n. 1 che contiene indicazioni ed offre suggerimenti pienamente condivisi e che crediamo siano doverosi in uno Stato democratico nel quale la parità tra i sessi e il rispetto per la persona non devono essere un fatto puramente verbale ed accademico, ma rappresentare la realtà di ogni giorno ed il contenuto di qualsiasi comportamento.

Onorevole Presidente, colleghi, con tali valutazioni ed impegni, raccomando al Senato la conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI).*

PRESIDENTE. Senatrice Zuffa, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

ZUFFA. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, non so fino a che punto sia opportuno votare a favore del presente ordine del giorno. È vero, infatti, che siamo contro le discriminazioni; tuttavia nel provvedimento si tratta solo di alcune discriminazioni, vale a dire quelle di ordine razziale, religioso e via dicendo. Se estendiamo tale previsione dovremmo allora ricomprendere tutti i possibili tipi di discriminazione, che purtroppo sono tanti (ad esempio, dovremmo citare la discriminazione sportiva), con il risultato di fare un'elencazione lunghissima.

Per tali motivi non voterò a favore dell'ordine del giorno. Inoltre, se in base alle statistiche sembrerebbero avere ragione i presentatori dell'ordine del giorno, alla luce di certi episodi che si registrano, che le persone in esso citate costituiscano una minoranza può essere a mio avviso oggetto di qualche dubbio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla senatrice Zuffa e da altri senatori.

**È approvato.**

Senatore Brutti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

BRUTTI. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Nel preannunciare un voto favorevole all'ordine del giorno, desidero invitare i presentatori a premettere, laddove si parla di cittadini extracomunitari residenti, alla parola «residenti» il termine «legalmente». Tra l'altro, questa è l'espressione abitualmente utilizzata a livello europeo per i cittadini extracomunitari: si distingue infatti assai chiaramente tra extracomunitari legalmente residenti ed extracomunitari clandestini. Visto che nell'ordine del giorno c'è un preciso riferi-

mento al trattato di Maastricht, desidero ricordare che quest'ultimo parla sì di cittadini extracomunitari, tuttavia quando intende tutelarli premette sempre alla parola «residenti» il termine «legalmente». Invito quindi i firmatari dell'ordine del giorno ad accogliere questo mio suggerimento.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, intende accogliere la richiesta del senatore Speroni?

BRUTTI. Signor Presidente, sono spiacente ma preferirei mantenere l'originaria formulazione, proprio per non intrecciare e confondere due problemi diversi: quello dell'accoglienza, delle condizioni e della residenza, che trova soluzione in altre scelte, in altre politiche e in altri provvedimenti, e quello della promozione di condizioni di dignità per tutti coloro che giungono nel nostro paese.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, ritengo che l'osservazione del senatore Speroni non possa essere liquidata con la breve spiegazione fornita dal senatore Brutti. Sarei assai perplesso sul voto da esprimere su questo ordine del giorno qualora esso si riferisse anche a coloro che sono entrati clandestinamente nel nostro paese e che vi permangono illegalmente.

È vero che il concetto di residenza è un concetto di ordine giuridico: quindi si può forse sostenere che usando il termine «residenti» ci si riferisce ai soggetti legalmente residenti.

CAPPIELLO. Non è il domicilio!

COVI. Ma, considerato che il problema esiste e dal momento che – non ne sono a conoscenza ma prendo atto di quel che afferma il senatore Speroni – nella legislazione comunitaria si farebbe distinzione fra legalmente residenti e residenti *sic et simpliciter*, vorrei pregare il senatore Brutti di aderire alla richiesta del senatore Speroni.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a me sembra che con la definizione «residenti», seguendo se non altro il linguaggio giuridico che muove dal codice civile, che stabilisce con quali criteri viene attribuita e determinata la residenza, si faccia riferimento a coloro i quali sono *legittimamente residenti nel paese*. Vi è la residenza; vi è la dimora, che è fatto occasionale, provvisorio e transeunte; vi è il domicilio.



Pertanto, se si insiste sulla aggiunzione dell'avverbio «legalmente», non bisognerebbe dire «legalmente residenti», bensì «legalmente dimoranti».

FLORINO. Bisognerebbe prima iscriverli all'anagrafe!

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Tuttavia, il Governo interpreta il termine «residente» come riferito a coloro che sono legittimamente nel paese, non a coloro che vi risiedono abusivamente e che, in quanto tali, dovrebbero essere espulsi con provvedimenti che attengono alla non legittimità della loro presenza o alla non liceità dei loro comportamenti.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Covi, lei è già intervenuto.

COVI. Signor Presidente, desidero solo chiarire che, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, tenendo conto di tale interpretazione, voterò a favore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Brutti e da altri senatori.

**È approvato.**

Senatore Brutti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

BRUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Brutti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1308:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni, in sede di conversione, al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

*al comma 1, il capoverso 2 è soppresso;*

*al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:*

«3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonchè divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia

determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati».

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno»;

*al comma 3, dopo le parole: «della legge 13 ottobre 1975, n. 654,» sono inserite le seguenti: «per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,»; e le parole: «il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: «l'attività di» è inserita la seguente: «organizzazioni,»; e le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla metà».*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«Art. 5. - (*Perquisizioni e sequestri*). - 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2».

*All'articolo 6:*

*al comma 2, il secondo periodo è soppresso;*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: “, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654”»;

*il comma 6 è soppresso.*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: «commi 1, lettera b), 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, lettera b), e 3,»; dopo le parole: «legge 13*

ottobre 1975, n. 654,» sono inserite le seguenti: «o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,»; e le parole: «risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni,»;

al comma 3, le parole: «lo scioglimento dell'associazione» sono sostituite dalle seguenti: «lo scioglimento dell'organizzazione, associazione».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

*(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)*

1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni».

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonchè divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni,

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «sulla superiorità».*

1.6

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «o etnico» e dopo le parole: «o religiosi» inserire le seguenti: «o di classe o di sesso»; alla lettera b) dopo le parole: «o religiosi» aggiungere le seguenti: «o di classe o di sesso».*

*Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: «o di classe o di sesso».*

1.1

PREIONI

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «etnico» inserire le seguenti: «o di classe»; e dopo le parole: «o religiosi» aggiungere le seguenti: «o di classe»; alla lettera b) dopo le parole: «o religiosi» aggiungere le seguenti: «o di classe».*

*Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: «o di classe».*

1.2

PREIONI

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» aggiungere le seguenti: «o attinenti all'identità sessuale delle vittime».*

1.3

ZUFFA, MIGONE, SMURAGLIA, BARBIERI, BRESCIA, PEZZONI, CHERCHI, FABJ RAMOUS

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» aggiungere le seguenti: «o attinenti a condizioni personali o sociali che siano fatte oggetto di odio o avversione ideologica da parte del reo».*

1.4

ZUFFA, MIGONE, SMURAGLIA, BARBIERI, BRESCIA, PEZZONI, CHERCHI, FABJ RAMOUS

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «o atti di provocazione alla violenza».*

1.7

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» aggiungere le seguenti: «o attinenti all'identità sessuale delle vittime».*

1.5

ZUFFA, MIGONE, SMURAGLIA, BARBIERI, BRESCIA, PEZZONI, CHERCHI, FABJ RAMOUS

*Sopprimere il comma 1-bis.*

1.8

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.*

1.9

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).*

1.10

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1-bis, sopprimere la lettera c).*

1.11

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).*

1.12

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Sopprimere il comma 1-quater.*

1.13

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1-quinquies, sopprimere le parole da: «la prestazione di attività lavorative» sino a: «1975, n. 654».*

1.15

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1-quinquies, sopprimere le parole: «o degli extracomunitari».*

1.16

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Sopprimere il comma 1-sexies.*

1.14

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati ritirati.  
Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

\* DANIELI. Signor Presidente, l'emendamento 1.6 propone la soppressione delle parole «sulla superiorità» al comma 1, lettera a), dell'articolo 1. In tale comma viene prevista la reclusione sino a tre anni per chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; eliminando le parole «sulla superiorità» questa parte della lettera a) del comma 1 suonerebbe «idee fondate sull'odio razziale o etnico».

Il nostro emendamento nasce dall'esigenza di sfrondare da qualsiasi forma di reato ideologico il presente decreto. Non si vuole con ciò entrare nel merito del fatto se esprimere idee sulla superiorità di una



razza, di una persona, di una etnia o di una religione sia positivo o meno, ma tale comportamento riguarda sempre la sfera della manifestazione del pensiero.

Mi sembra che questa preoccupazione, che ho già espresso nel mio intervento in discussione generale, sia stata condivisa anche dai colleghi del Gruppo di Rifondazione comunista, i quali affermano che è molto pericoloso giocare con decreti che colpiscono le idee. I governanti attuali, gli odierni detentori del potere oggi possono usarle in un senso, ma in futuro tali norme, magari da un Governo molto più autoritario, o qualora trovassero un'applicazione più tendenziosa, potrebbero essere usate anche contro coloro che si comportano in maniera corretta ed esprimono semplicemente delle idee. *(Applausi del senatore Pontone)*.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 1.1 e 1.2 si intendono decaduti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.6 poichè l'articolo 1 riproduce la disposizione contenuta nella legge 13 ottobre 1975, n. 654 (recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), che recita: «Chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale...».

Vorrei soltanto rilevare che si è parlato in quest'Aula di Governi e di detentori del potere; ebbene, noi speriamo che non si arrivi più a regimi dittatoriali. Come ho detto prima, nel nostro sistema non sono i Governi e i detentori del potere ad applicare la norma, bensì la magistratura.

In conclusione, il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario per le stesse motivazioni addotte dal relatore.

Personalmente, vorrei invitare i colleghi presentatori degli emendamenti, per facilitare il più rapido corso del provvedimento, a ritirarli; in ogni caso, anticipo fin d'ora che il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Danieli, lei ha ascoltato l'invito rivolto dal relatore a ritirare gli emendamenti. Lo accetta?

\* DANIELI. No, signor Presidente, non li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PARISI Vittorio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire che intervengo con un certo malessere su questo tema perchè dover parlare nel 1993 di tali questioni, e nei termini che sono emersi anche dal dibattito in Aula, lascia molto perplessi. Io credo che questo emendamento (e anche gli altri) difficilmente, in ogni caso, potrà migliorare un testo scadente e superficiale e vorrei documentare questa affermazione, questo giudizio che considero gravi.

Basti pensare che nel decreto-legge che viene proposto all'Aula ancora oggi, nel 1993, si parla di razza: è qualcosa che lascia assolutamente allibiti. Il dibattito culturale in tutto il mondo ha abolito questo termine attribuito alla specie umana; in Italia, io stesso sono stato tra i promotori del dibattito contro il riduzionismo biologico ed eravamo addirittura nel 1979. Cavalli Sforza, un illustre ricercatore italiano, da anni si batte, insieme a quasi tutti gli antropologi, per eliminare dal vocabolario di qualsiasi lingua la parola «razza»; eppure una legge della Repubblica italiana parla ancora a sproposito di «razza», quando è sufficiente il concetto di etnia, comprensivo di quello che in realtà si intende per razza. È qualcosa che lascia assolutamente perplessi e quindi dubito che in qualche modo si possa migliorare un testo siffatto.

Fra l'altro, nell'articolo 1 si ipotizza un reato per i singoli che diffondano determinate idee. Io posso capire che si voglia reprimere la presenza di gruppi che propagandano determinate idee; ma proprio il dibattito sul biologismo e sul riduzionismo ha dimostrato la pericolosità di considerare comunque sotto il profilo penale dei reati chiaramente ideologici, disdicevoli quanto si vuole per la maggioranza della popolazione, ma che idee sono e che è nel diritto del singolo – anche se noi riteniamo che sbagli – portare avanti. Questo è un precedente di una gravità che lascia assolutamente esterrefatti.

Voglio sottolineare che, così come il concetto di razza non è una questione di vocabolario ma una questione sostanziale, allo stesso modo prendere in esame una situazione del genere in questa maniera costituisce un precedente a mio giudizio gravissimo. Credo che nessuno di questi emendamenti possa migliorare il testo, anche perchè questo può essere poi il grimaldello per tante altre situazioni. È stato presentato un emendamento – anticipo rapidamente un concetto – in cui addirittura viene considerato reato il propagandare idee di odio di classe. Ciò mi lascia assolutamente esterrefatto!

Ritengo veramente, con grande forza, che si debba stare molto attenti a perseguire una via come questa. Per tale motivo gli emendamenti in esame sono assolutamente superflui; è il testo in sé che va respinto in queste parti perchè, facendo leva sulla giusta preoccupazione della gente, sul giusto sdegno della gente per fatti di enorme gravità, li norma in una maniera a mio giudizio non corretta. Se – ripeto, è un concetto fondamentale – si può perseguire questo tipo di reati attribuiti a gruppi che propagandano le idee di cui si è parlato, non credo si possa attaccare il singolo perchè vuole propagandare le proprie idee che, errate finchè si vuole, è suo diritto portare avanti. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo primo articolo, che compendia lo spirito del nostro primo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Signorelli, siamo in fase di dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.6.

SIGNORELLI. Chiedo scusa, signor Presidente, credevo fossimo arrivati ormai alle dichiarazioni sull'intero articolo.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo un decreto-legge, dove non si procede con una votazione articolo per articolo.

SIGNORELLI. Torniamo allora un attimo indietro, perchè credo che la condizione che si sta creando sia in qualche misura atipica nei nostri confronti in quanto il senatore Danieli aveva detto che avrebbe illustrato soltanto il primo emendamento. Ci siamo trovati quindi in sofferenza successiva. Approfittavo allora di una dichiarazione di voto che potesse ricapitolare gli emendamenti...

PRESIDENTE. No, senatore, perchè dobbiamo creare dei problemi? Intervenga per esprimere la sua dichiarazione di voto.

SIGNORELLI. Signor Presidente, intervengo allora su questo emendamento per ricapitolare il pensiero del nostro Gruppo riguardo al decreto-legge che le perplessità del collega Parisi ci confermano essere un provvedimento stravagante. Si trovano dei punti molto equivoci che non dovrebbero essere presenti in un decreto-legge che dovrebbe ordinare, rimettere a posto, allineare coloro che tengono comportamenti che vogliamo chiamare eretici, atipici o comunque che portano dei disvalori.

Per quanto riguarda le organizzazioni finalizzate a quanto contenuto in questo decreto-legge già abbiamo esime e celebrate leggi, come quella di Scelba del 1952 e l'ampliamento legato alla legge del 1975. Non capisco perchè si debbano introdurre nuove fattispecie manichee.

Sono preoccupato - e qualche altro emendamento me lo conferma - che si vada a colpire la libertà di pensiero, le stravaganze forse, oppure quelle di moda. Il *naziskin* che va in giro con la testa rasata o comunque chi si rasa i capelli per una convinzione estetica commette automaticamente un reato? Stiamo veramente raggiungendo una follia decretata.

Non mi scandalizzo più di niente, collega Capiello, ma qualche margine in tal senso credo debba intervenire; lo chiedo come cittadino e come individuo di questa società, la quale non può permettersi il lusso di creare delle differenze e delle punizioni che non hanno alcuna sussistenza, nè logica nè morale. Vorrei che nessuno pensasse che difendiamo certi atteggiamenti che vogliono rappresentare la violenza...

LAMA. No, e chi lo pensa?

SIGNORELLI... ma vorrei che si pensasse seriamente che crediamo in uno Stato di diritto che dovrebbe, attraverso le proprie leggi, eliminare ciò che va eliminato senza arrivare a queste ridondanze che - lo ripeto - sono pericolose e applicabili comunque contro qualsiasi atteggiamento. In qualche modo, l'eretico verrà bruciato vivo!

Ritengo che quanto previsto da questo articolo sia vergognoso, soprattutto con riferimento alle sanzioni accessorie: è qualcosa che ci impaurisce e ci costerna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## Articolo 2.

### *(Disposizioni di prevenzione)*

1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perchè ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

2.1

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o usuali».*

2.2

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* DANIELI. Signor Presidente, con l'emendamento 2.2 si intende sopprimere le parole: «o usuali» previste al comma 1 dell'articolo 2 del decreto, secondo il quale chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000. Ciò tende a chiarire, anche nell'applicazione di questo decreto, a quali simboli debba riferirsi l'usualità.

Come ho anticipato nel mio intervento in discussione generale, se alcuni gruppi particolari, come gli *skin-heads* o *naziskin*, ma anche di altro genere, usassero qualche simbolo, come un cornetto rosso di quelli che al Sud portano fortuna, e che improvvisamente diventasse per loro usuale, secondo questa norma dovrebbero essere perseguiti anche coloro che usano il cornetto come portafortuna.

C'è da rilevare anche un altro fatto più pratico. Esistono dei simboli che si richiamano ad una cultura tradizionalmente europea: ad esempio, la croce celtica non è simbolo nazista o fascista, ma rappresenta soltanto il sole, nè più nè meno come la bandiera del Giappone. Ebbene, la croce celtica viene usata da tutta la gioventù di destra europea. Se purtroppo viene utilizzato da altri elementi non proprio di destra, o quanto meno con idee confuse o violente, ciò non significa che tale simbolo possa essere proprio di queste organizzazioni; semmai deve essere considerato usuale. Pertanto possono essere colpite tutte le persone che sono solite portare questo simbolo, che non ha alcun riferimento con il razzismo o la violenza, di cui noi respingiamo alla radice le premesse e le conclusioni.

Ho proposto questo emendamento per evitare che un domani qualche solerte funzionario di polizia possa danneggiare, colpire o addirittura incriminare persone che amano semplicemente richiamarsi ad una cultura che è alle radici della nostra civiltà, anzichè riferirsi a dei simboli che invece siano specificatamente dichiarati ed elencati come propri di organizzazioni al di fuori della legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DI LEMBO, relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

### Articolo 3.

#### *(Circostanza aggravante)*

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

3.1

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* DANIELI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DI LEMBO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

*(Modifiche a disposizioni vigenti)*

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

4.1

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TURINI. Signor Presidente, le disposizioni transitorie e finali della Costituzione, al punto XII, così recitano: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista».

Un quinquennio significa dal 1948 al 1953. Nel 1953 il Movimento sociale italiano, insieme al Movimento monarchico, attraverso un'opera democratica e di ampliamento della sua base elettorale, iniziò a conquistare - specie in Italia meridionale, da Napoli in giù - sempre maggiori consensi. Questo regime, che nacque allora, corse ai ripari attraverso una legge (già a quell'epoca liberticida) che va sotto il nome di legge Scelba. Orbene, quarantun'anni dopo, poichè il Movimento sociale italiano sta di nuovo dando noia al regime in un momento di crisi enorme di questa Prima Repubblica, ecco che si cerca di inserire, nell'ambito di questo provvedimento (che dovrebbe essere solo di giusta punizione nei confronti di talune forze che noi non sosteniamo nella maniera più assoluta e che esprimono rigurgiti nazisti), una nuova persecuzione nei confronti soprattutto del Movimento sociale italiano.



L'articolo 4 del decreto al nostro esame infatti recita: «Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645» (cioè la legge Scelba), è sostituito dal seguente: «Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace» (sentite quali tragedie, cinquant'anni dopo) «chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo» (quindi esalta con diritto di parola, con diritto di libertà d'espressione) «oppure le sue finalità antidemocratiche» (e qui si potrebbe perfino discutere). «Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti» (sul punto siamo d'accordo) «la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni». Il punto che assolutamente non condividiamo è quello in cui si dice: «chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti».

Quest'Aula ha avuto l'onore e il privilegio di accogliere per una ventina d'anni il senatore Araldo di Crollalanza, già ministro dei lavori pubblici del Governo Mussolini. Onestà, professionalità, unita alla fedeltà alla patria, esaltano la figura di questo grandissimo uomo di Stato e dovrebbe essere reato in questo momento il fatto che io sia qui a ricordarlo. Pensate un po' quale reato state commettendo approvando questa disposizione.

Chi fu di Crollalanza? Negli anni '30 fu il Ministro dei lavori pubblici di Mussolini. In dieci anni - per essere molto precisi perchè molti giovani forse non lo sanno, forse anche quelli della Lega - promosse la riforma agraria e la bonifica delle paludi pontine, con la edificazione di decine di villaggi rurali nella nuova provincia che ebbe come capoluogo Littoria, oggi chiamata Latina; o città come Carbonia, Arborea e altre in Sardegna; o la prima autostrada Genova-Milano; o il congiungimento Mestre-Venezia con quel meraviglioso ponte; o il porto di Bari con la edificazione della Bari nuova e con la fiera del Levante...

PRESIDENTE. Senatore Turini, si attenga all'illustrazione dell'emendamento; non deve fare una commemorazione.

TURINI. Vorrebbe non farmi dire queste cose? Le debbo dire.

Continuando a citare le opere compiute da Araldo di Crollalanza, ci fu anche la ricostruzione dell'Irpinia (so che fa male in questo momento di Tangentopoli rammentare certe persone) dopo il terremoto del 1931, peggiore di quello del 1982 ma con una differenza: in un anno furono ricostruite tutte le case distrutte e gli stanziamenti previsti furono sufficienti; anzi il ministro di Crollalanza riportò nelle casse dello Stato alcuni fondi che avanzarono.

Alla fine di questo mandato, dopo dieci anni, il ministro di Crollalanza non aveva neanche in proprietà l'appartamento in cui abitava.

SPERONI. Come Cirino Pomicino!

TURINI. Questa è la differenza tra gli uomini che desideriamo onorare, e onoreremo continuamente, e questa classe dirigente che sta tentando di non farceli onorare più. Questa è la differenza tra noi e voi!

STAGLIENO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGLIENO. Signor Presidente, vorrei che si potesse operare una *distinzione nell'ambito dell'emendamento*. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta le finalità antidemocratiche del fascismo; allora, dal punto di vista storico, Renzo De Felice sarebbe soggetto a questa legge. Parlare storicamente del passato dopo mezzo secolo è come, fra cinquant'anni o anche oggi, dire una buona parola sul materialismo storico. Quello che è storicizzabile deve essere storicizzato; quello che invece persegue al presente una finalità antidemocratica, ai sensi della Costituzione può essere perseguito.

La formulazione di questo comma è scorretta da un punto di vista storiografico. Se qualcuno intende per esempio storicizzare Giovanni Gentile, come ha fatto il mio direttore Indro Montanelli su «Il Giornale» per il quale lavoro, rappresenta un'assurdità perseguirlo dal punto di vista degli studi.

Opererei una distinzione fra il mondo degli studi e l'attività politica.

PRESIDENTE. Senatore Staglieno, siamo di fronte ad un emendamento soppressivo dell'articolo e quindi non lo si può votare per parti separate, come non si può sopprimere una parte e non l'altra.

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI. Signor Presidente, in questo punto ora in discussione il testo del decreto-legge non modifica assolutamente il testo originario della legge n. 645 del 1952. Quindi le obiezioni che vengono mosse, o si intendono riferite alla legge del 1952, oppure non hanno ragion d'essere. Il decreto-legge si limita ad introdurre la fattispecie nuova che si riferisce puntualmente al fenomeno della discriminazione razziale: soltanto questo è stato aggiunto.

Tutto quello che riguarda l'esaltazione di esponenti, principi o fatti del fascismo, o le sue finalità antidemocratiche, è già stato introdotto dall'articolo 4 della legge Scelba, che l'emendamento soppressivo non abrogherebbe.

TURINI. Ma qui viene ribadito.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, non capisco per quale motivo si debbano fare delle differenze tra l'esaltazione del fascismo e quella del nazismo: entrambe debbono essere ugualmente penalizzate, con un'unica sanzione. Pertanto non capisco perchè implicitamente distinguere i due fenomeni con l'articolo 4.

PRESIDENTE. Voglio nuovamente chiarire che si tratta di un emendamento soppressivo: pertanto non si può votare soltanto una parte.

PREIONI. Il mio ragionamento era relativo alla soppressione dell'intero articolo. Mi riservo di intervenire successivamente in dichiarazione di voto.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ho ascoltato le spiegazioni del collega Brutti sull'esistenza di questa norma già nella legge cosiddetta Scelba, che non conoscevo a memoria; ma in ogni caso questa previsione mi sembra veramente eccessiva.

Sono d'accordo infatti sulla punibilità dell'esaltazione dei principi o dei metodi del fascismo, ma addirittura punire l'esaltazione degli esponenti mi sembra eccessivo. Il collega Staglieno ha citato il filosofo Gentile, il collega Turini del Movimento sociale ha citato il ministro di Crollalanza, io quale aviatore potrei citare Italo Balbo. Diventa veramente difficile distinguere quale sia l'esaltazione degli esponenti. Potrei citare le trasvolate di Italo Balbo il quale era un esponente fascista, oltre che aviatore, pertanto potrei essere perseguito in base a questa norma di legge. Se peraltro essa già esiste, sarebbe opportuno modificare la norma al nostro esame eliminando l'esaltazione di persone soltanto perchè fasciste. Tra l'altro mi risulta che milioni di italiani, quanto meno dal punto di vista ufficiale, attraverso la tessera, erano fascisti; magari non lo erano di fatto, ma ciò risulta dagli atti storici. Se non è questa la sede per modificare il provvedimento, sarebbe opportuno non dare un avallo ad una norma del genere, per così dire una «rinfrescata», inserendola in questo testo così attuale.

Anticipando la dichiarazione di voto, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento soppressivo.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, stiamo discutendo il disegno di legge n. 130 recante la conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122. Nel corso delle ultime elezioni amministrative è stata presentata una lista che aveva come simbolo il fascio littorio e si chiamava «Fascismo e libertà». Mi domando: perchè in base alla legge Scelba non è stata proibita la presentazione di quella lista, che invece ha partecipato regolarmente alle elezioni? È da ritenersi forse che i presentatori di quella lista volessero perseguire un principio democratico: quello di partecipare alla vita democratica? Quindi, se eventualmente siamo di fronte ad un motivo diverso, se non si vuole abolire la legge Scelba ma anzi si vuole cominciare di nuovo con le persecuzioni,

ritengo che il Governo sbagli completamente; farebbe bene invece ad esprimersi favorevolmente sull'emendamento soppressivo presentato dal Gruppo del Movimento sociale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, soltanto per amore di verità vorrei ricordare che la legge 20 giugno 1952, n. 645, è stata modificata dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e non è prevista la punizione di chi affermi di essere fascista bensì la punizione di chi «persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista».

Ricordo con molto affetto il collega Crollanza: nessuno gli ha impedito di fare il senatore della Repubblica soltanto perchè era stato un esponente del partito fascista.

La norma intende punire altri comportamenti e l'articolo 4, come opportunamente ha rilevato il collega Brutti, non fa altro che ripetere l'articolo 4 della legge Scelba, così come modificata nel 1975. Si aggrava soltanto l'ultima parte, concernente chi diffonda idee o metodi razzisti. Ed a me sembra assai opportuno punire con maggiore severità tali comportamenti. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento. (*Commenti dal Gruppo del MSI-DN*).

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi sembra che le motivazioni fornite dal relatore possano essere condivise *in toto* dal Governo. La disposizione introdotta con il presente decreto-legge riguarda un aggravamento limitato soltanto all'esaltazione dei metodi e delle finalità di carattere razzista, restando invariati sia il titolo del reato che la pena. Esaltazione non vuol dire soltanto ricordare nomi e cognomi, ma ha una valenza più ampia: significa anche condivisione degli atteggiamenti seguiti da questi personaggi e realizzati nella loro attività politica. Il parere del Governo è, quindi, contrario all'emendamento, che ritiene contraddittorio anche rispetto all'ispirazione originaria e comunque al testo complessivo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, voterò a favore della soppressione dell'articolo 4 del testo in esame giacchè ritengo che in esso vi siano dei contenuti eccessivi e pericolosi per la normale libertà di espressione e

di opinione. Ne darò lettura, giacchè ritengo che molti non lo abbiano esaminato: «Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche (...)».

Ebbene, stando alla lettera di questo testo, la semplice esaltazione di fatti storicamente avvenuti, che nulla hanno a che fare con il razzismo o con attività razziali, solo perchè riferita al fascismo e alla sua attività, può essere fonte di sanzione penale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad esempio, così come l'IRI e tanti altri enti, è stato creato dal fascismo come istituzione. Da domani, se qualcuno affermasse che l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, che ha dato poi origine all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato un'istituzione previdente e saggia, potrebbe essere assoggettato, sulla base di questa norma, a sanzioni di ordine penale. A me sembra un'esagerazione sia con riguardo alle sanzioni sia con riguardo ai casi previsti dalla norma in oggetto. È vero che le norme poi vengono interpretate caso per caso ed applicate dagli uomini, però vi può sempre essere qualche esaltato o qualche fanatico che, approfittando di una norma di tal specie, poi applichi delle sanzioni con eccessivo rigore e con estrema disattenzione.

A questo punto, poichè per questi motivi non ritengo emendabile il contenuto dell'articolo 4, sono del parere che sia preferibile sopprimerlo nella sua interezza e pertanto voterò a favore dell'emendamento 4.1, proposto dal senatore Danieli e da altri senatori.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 5.

##### *(Perquisizioni e sequestri)*

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonchè degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «È sempre» con le altre: «Può essere».*

5.1

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «emblemi, simboli».*

5.2

DANIELI, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* DANIELI. Signor Presidente, penso che gli emendamenti si illustrino da soli, visto anche che manca quel minimo di onestà intellettuale per poter avere l'occasione di porre rimedio a delle patenti ingiustizie nei confronti della libertà di pensiero e soprattutto della libertà di conoscere il passato. Per tale motivo, ritengo che spendere altre parole sia assolutamente superfluo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario ad entrambi gli emendamenti.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è altrettanto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 6.

*(Disposizioni processuali)*

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654».

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

#### Articolo 7.

*(Sospensione cautelativa e scioglimento)*

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere dispo-

sta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Articolo 8.

##### (Disposizioni finali)

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 9.

##### (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a votare, profondamente emendato e modificato dalla Camera dei deputati, per qualche riflesso *in melius* e per altri aspetti *in peius*, ed esaminato da questo ramo del Parlamento «sul filo di lana» e con ansimante sollecitudine al fine di evitarne la decadenza, fonda la sua *ratio* nelle manifestazioni discriminatorie di antisemitismo e di iniziative xenofobe che hanno assunto particolare rilievo e pericolosità in Germania e che, con minore rilevanza, si sono estese in altri paesi europei, includendo nel *petitum* i reati commessi per odio razziale o religioso.



Già il Governo italiano, presieduto dall'onorevole Amato, nel dicembre dello scorso anno, apprestò un disegno di legge recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, consistente nella innovazione e nella introduzione di alcune norme, chiaramente da considerare *a latere* della precedente legislazione adottata sulla scorta della convenzione internazionale aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, seguita per la ratifica e la esecuzione dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, approvata dal Parlamento italiano.

Tale disegno di legge, largamente rielaborato ed innovato dalla Commissione giustizia di Montecitorio, non potè essere licenziato da quel ramo del Parlamento per la sopravvenuta estinzione del Governo Amato che, però, prima di «effettuare le consegne», ravvisate ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, ha dato vita al provvedimento sulla cui conversione siamo chiamati a pronunciarcene.

Il formale *placet* di tutte le rappresentanze dell'altro ramo del Parlamento, eccettuato il voto di astensione della mia parte politica, non può certamente fare intendere chiara e convinta adesione alla iniziativa governativa, atteso che numerosi rilievi di ordine negativo e critico sono stati mossi alla Camera dei deputati e, con aggiunzioni in sede di discussione generale, di esame degli articoli e degli emendamenti, nel Senato della Repubblica, sia dalla Commissione giustizia che da quanti sono intervenuti in quest'Aula.

Ragioni di prudenza e di oculatezza vorrebbero il mancato licenziamento nei tempi costituzionali del decreto-legge n. 122 e la restituzione di esso al Governo per reiterarlo con le opportune modifiche tese ad eliminare i vizi di ordine costituzionale, sostanziale e tecnico-giuridico che indubbiamente caratterizzano l'edizione posta al giudizio ed alla determinazione di questa Assemblea.

Tuttavia, considerato che l'*iter* parlamentare è pervenuto al punto di «passare la verniciatura», il mio Gruppo politico e parlamentare è costretto a pronunciarsi in sede di dichiarazione di voto.

Il voto non può che essere quello della astensione poichè, respinti tutti gli emendamenti non per convincimento nel merito di essi bensì per chiudere la corsa ed arrivare al traguardo prima del compimento del sessantesimo giorno, debbono certamente avere la loro valenza le fondate critiche e riserve nonchè i rilievi mossi da tutte le parti politiche - chi più, chi meno - al provvedimento *de quo*, compreso lo stesso relatore, senatore Di Lembo, sempre attento, accorto e puntuale nell'adempimento delle funzioni di volta in volta a lui demandate.

Non si possono certamente ignorare le pecche, i difetti e le imperfezioni che si riscontrano abbondantemente nel decreto-legge, rimasti ed aggiunti in sede di prime cure davanti l'altro ramo del Parlamento, specialmente per quanto concerne i riflessi costituzionali ed il piano tecnico-giuridico inerenti la tematica delle sanzioni accessorie e delle disposizioni di prevenzione.

Non si possono tenere «in non cale» le discrasie e comunque le perplessità derivanti dall'evidente contrasto tra le sanzioni (reclusione e multa) previste in misura macroscopicamente eccessiva per le «manifestazioni esteriori delle organizzazioni» peraltro non specificatamente determinate nelle loro fattispecie, nelle loro estrinsecazioni e nella loro consistenza, e le sanzioni di ordine contravvenzionale (arresto), a loro

volta determinate in misura rilevante, a carico di chi contravvenga all'accesso con emblemi o simboli usati dalle predette organizzazioni nei luoghi nei quali si svolgano competizioni agonistiche.

Non si possono parimenti «porre nel dimenticatoio» i rilievi circa il carattere velleitario ed illusorio del preteso potere deterrente di molte norme rimesse alla decisione di questa Assemblea, che sembrano norme-manifesto improduttive di realistici effetti positivi.

Siamo pienamente convinti che il decreto-legge che stiamo per convertire non risolve i problemi afferenti il tema della discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Tali problemi vanno affrontati sul piano sociale e culturale e non con provvedimenti aventi il carattere meramente persecutorio della trasgressione collegata alle idee.

Per tali ragioni e considerazioni, sembra al mio Gruppo politico e parlamentare conferente e responsabile l'astensione del voto, dichiarando - così come dichiaro - che tale atteggiamento è da intendere nel senso che futuri provvedimenti afferenti il tema siano da ispirare all'*animus* ed alla determinazione di scongiurare e non di reprimere fenomeni attinenti alla predetta discriminazione razziale, etnica e religiosa. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni*).

MOLINARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI. Signor Presidente, il Gruppo «Verdi-La Rete» si asterrà anch'esso sul presente decreto-legge.

Abbiamo ascoltato con attenzione quanto è stato detto in precedenza, perchè avevamo ancora alcuni dubbi al riguardo. In realtà, non siamo convinti nè della necessità nè dei contenuti di questo decreto-legge.

Non siamo convinti della necessità perchè ci sembra alquanto forzato che ogni volta che si verificano e si segnalano nella vita politica e sociale di questo paese fenomeni anche gravi e drammatici, che non vanno assolutamente sottovalutati perchè probabilmente saranno i problemi che l'Europa avrà di fronte nei prossimi anni, si debba intervenire immediatamente attraverso una legislazione di emergenza. Ciò ci lascia molto perplessi. Questo modo di procedere del nostro Parlamento andrebbe interrotto per compiere una riflessione molto diversa.

Inoltre, non siamo convinti del contenuto perchè da una parte il decreto-legge ribadisce alcuni criteri classici dell'emergenzialità e delle leggi speciali (basti pensare alle circostanze aggravanti che prevedono ancora una volta il raddoppio delle pene) e dall'altra sancisce introduzioni «banali» come il lavoro non retribuito per chi ha commesso reati di tipo razziale o altro.

La stesura dell'articolo 4 non mi è sembrata molto brillante; molte delle osservazioni espresse negli interventi che mi hanno preceduto mi trovano, in qualche modo, consenziente. Inoltre, ripetere nel 1993 alcune norme della legge Scelba - che potevano avere una loro logica nel contesto storico del 1952 - ritengo sia una forzatura che abbia ben poco senso.

TURINI. È una vergogna.

MOLINARI. In realtà, mi sto ponendo un interrogativo in questa sede parlamentare che è proprio di tutte le forze politiche in Europa, è un dibattito che si svolge dappertutto: dove nasce questo clima di violenza, di intolleranza, questa manifestazione di nuovo razzismo nei confronti soprattutto del Sud del mondo? Questa è la realtà, perchè è un razzismo nei confronti del Sud del mondo, nei confronti degli ebrei, per certi versi, e degli zingari di turno che non si è mai smesso di odiare.

Non possiamo evitare di domandarci da dove nasca questo fenomeno. Si manifesta come una sorta di schizofrenia da parte di tutte le forze politiche. Di fronte alle manifestazioni più feroci e più aberranti, tutti inorridiscono; invece, di fronte a manifestazioni che non sono feroci ed aberranti, ma che rappresentano il terreno di coltura nel quale, successivamente, prende corpo la manifestazione feroce ed aberrante della parte più estrema, in termini culturali, della popolazione, nessuno inorridisce. Dove trovano i *naziskin*, in Germania o in Italia, il terreno di coltura se non in un'ostilità che è diffusa tra la gente, ma che è presente anche nelle forze politiche ogni volta che si tratta di legiferare su materie relative agli extracomunitari? E ciò avviene a livello europeo.

La cultura che diffondiamo tra la gente è quella di un'Europa che costruisce le barriere e si erige a fortezza nei confronti del Sud del mondo, sancendo questo egoismo in termini di legislazione e propinando la mentalità secondo cui gli extracomunitari sono un peso che non possiamo reggere. Qualcuno poi aggiunge che ci portano le malattie e la criminalità. Questo modo di pensare lo diffondiamo anche in mezzo alla gente più sprovveduta, legiferando e motivando le nostre leggi in questa maniera. Questo terreno di coltura fa sì che poi il cretino, lo stupidotto di turno, si rapa a zero, si disegna una svastica sulla testa e fa certe cose.

Questa Europa che nasce all'insegna di Maastricht e Schengen cosa sta producendo? E noi, che corriamo dietro a queste manifestazioni, cosa stiamo producendo in termini di legislazione se siamo giunti a tali aberrazioni? Questo terreno di coltura che noi stessi produciamo non lo possiamo scongiurare con delle leggi speciali.

E allora interroghiamoci e scandalizziamoci un po' di più. Siamo pronti ad inorridire di fronte ai *naziskin* (badate bene, nessuno più di me ha orrore di queste cose), ma non siamo disposti ad inorridire alla stessa maniera quando sui giornali leggiamo di un giovane militare italiano che mette un cappuccio in testa ad un somalo, gli lega le mani e il collo e - così legato - lo conduce in giro. Io trovo che dal punto di vista culturale ed umano e dal punto di vista dei diritti civili l'aberrazione sia la stessa, ma noi la tolleriamo in nome di una ragione politica. C'è una serie di argomenti che sinceramente non mi convince, oggi, nel produrre una legislazione di emergenza in tale settore (perchè la sostanza è questa), anche se - torno a ripeterlo - il fenomeno esiste e i dubbi ci assalgono. Probabilmente dovremmo inventare qualcosa di diverso per affrontare la situazione; dovremmo interrogarci per trovare risposte adeguate, senza pensare di provvedere con leggi che penaliz-

zano un po' di più qua e là, ma non risolvono i problemi. E magari tiriamo fuori vecchi fantasmi – che è inutile rispolverare – come avviene con l'articolo 4 del provvedimento, che oltre tutto trovo fuori luogo. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

CAPPIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CAPPIELLO. Signor Presidente, sento l'esigenza di intervenire per onestà intellettuale.

In riferimento all'articolo 4 voglio precisare che anch'io non condivido la parte che recita: «Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti...». Un conto sono fatti o metodi di estremismo di natura fascista o nazista, un conto è parlare di «esponenti». Tuttavia (lo voglio evidenziare con grande onestà) c'è un dato tecnico da tenere in considerazione. Se l'emendamento dei colleghi Danieli, Signorrelli e Mininni-Jannuzzi fosse stato accolto, con la soppressione dell'articolo 4 del decreto-legge comunque sarebbe rimasta in piedi la legge Scelba, cioè la legge n. 645 del 1952, con le successive modificazioni introdotte dalla legge n. 152 del 1975. Quindi non avremmo fatto assolutamente nulla, se non cassare la parte modificativa della legge n. 645, riguardante l'aumento della pena per atteggiamenti razziali. Pertanto non stava in piedi un'ipotesi di soppressione dell'articolo 4. Altro è invece se da parte di alcuni Gruppi parlamentari si proponesse la modificazione di quella fattispecie precisa.

Ho ascoltato con grande interesse le considerazioni del collega Molinari. In parte è giusto quello che egli afferma rispetto alla cultura di cui noi favoriamo il diffondersi, probabilmente anche attraverso una normativa non sufficientemente ampia, ma il fenomeno dei *naziskin* indubbiamente esiste e in questo momento il clima di razzismo che ci troviamo dinanzi è ancora più grave perchè viviamo una situazione economica e sociale di grande sofferenza nel paese, diversa da quella che era la situazione politica e sociale dell'Italia quando fu approvato il cosiddetto decreto Martelli (sembra una vita, ma in effetti avvenne durante la scorsa legislatura, tre o quattro anni fa).

Ora, a fronte di un comportamento legislativo non sufficientemente chiaro e sicuramente teso a chiudere un paese come il nostro che, rappresentando il primo paese importante del Mediterraneo è straordinariamente interessante per i paesi del Sud del mondo perchè a più diretto contatto, questo clima si è ulteriormente rafforzato.

Come ho già detto in discussione generale, questo provvedimento non rappresenta la panacea, saremmo sciocchi – e sciocchi non siamo – se pensassimo che il decreto-legge proposto dal ministro Mancino sia definitivo, però può mettere un *break out* soprattutto se ciascuna parte politica si farà carico di rappresentare in qualche modo una volontà di bloccare concretamente questa cultura.

Servirà, però, altro e cioè tutta una serie di provvedimenti a cui ciascuna parte politica ha fatto riferimento in discussione generale.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, già esposti in discussione generale (mi rivolgo allo stesso collega Molinari

perchè ci aspettano battaglie comuni a brevissimo termine), ben comprendendo che esiste la necessità di non normare più in termini di emergenza, ma qui - ahimé - si tratta di una situazione di grave emergenza (sarebbe stato meglio che così non fosse, ma di fatto questa è la realtà) mentre da un lato chiediamo al Governo, in un prossimo futuro, di tentare di normare con legge ordinaria e non con decreto, dall'altro inviterei a non astenersi su questo provvedimento. Esso è legittimo, motivato e la sua *ratio* non può essere disconosciuta anche se nel merito, ripeto, o vi sono alcuni *lapsus calami* o non è scritto in maniera estremamente corretta dal punto di vista tecnico-legislativo. Mi auguro che, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette pene accessorie (non sorrida, onorevole Sottosegretario), il decreto di attuazione faccia sicuramente tesoro di alcuni *cahiers de doléance* estremamente legittimi che sono emersi in questa Assemblea.

MANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, credo che saremmo stati tutti più contenti se non ci fosse stato bisogno di questo provvedimento. Purtroppo abbiamo dovuto constatare che negli ultimi mesi questo fenomeno si è aggravato e fatti di violenza gratuita per ragioni razziali si sono moltiplicati.

Chi ha ascoltato qualche settimana fa la relazione che il Ministro dell'interno ha svolto presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia ha riscontrato, purtroppo, un quadro preoccupante perchè è in aumento la progressione di questi atti di violenza e dei gruppi che manifestano idee di intolleranza e di razzismo. Se a questo aggiungiamo il rischio dei collegamenti internazionali, specialmente con altri paesi europei (qualcuno qui ricordava i fatti della Germania), credo ne riscontriamo tutti la gravità.

Ritengo abbia fatto bene il Governo a prendere l'iniziativa perchè esistevano l'urgenza e la necessità del problema. Il provvedimento è stato modificato da parte dei colleghi della Camera e credo che in diversi aspetti sia stato anche migliorato. Se ne avessimo avuto il tempo, avremmo potuto fare qualcosa di meglio, ma credo che prevalgano la necessità e l'urgenza. Inoltre abbiamo dato un segnale attraverso gli ordini del giorno.

Il provvedimento e gli ordini del giorno mostrano il quadro completo delle direzioni in cui bisogna operare, anzitutto quelle della prevenzione, della repressione e del recupero. Analizzando insieme gli ordini del giorno già approvati e gli articoli del provvedimento ci troviamo di fronte ad un sistema forte ed equilibrato.

A proposito del problema della prevenzione, in uno degli ordini del giorno si fa riferimento alla promozione della cultura della tolleranza nelle scuole e a quella di politiche sociali tese a garantire l'innalzamento dell'obbligo scolastico e così via. Posso assicurare l'Assemblea che la 7ª Commissione sta lavorando intensamente in tal senso. Infatti, tra poco ci riuniremo in Comitato ristretto per arrivare, speriamo, ad una rapida conclusione.

Penso che il provvedimento al nostro esame, come tutte le altre leggi su tale argomento, sia importante perchè ribadisce un concetto che viene accettato e considerato da tutti e cioè che la discriminazione razziale è reato grave. Ciò ha un valore di dissuasione e di intervento positivo.

In ogni caso, come già ricordato dai colleghi Molinari e Capiello, il provvedimento non può essere del tutto efficace se si inserisce in un contesto culturale inadeguato. Purtroppo sono convinto che viviamo in un tempo in cui la cultura della violenza fa premio su quella della mitezza. La cultura generale e i *mass media*, non so fino a che punto con consapevolezza, sono veicoli di una cultura degli uomini forti, vincenti, belli, intolleranti per cui il passo verso l'idea di una superiorità razziale è breve. I processi di piazza, anche quando perseguono obiettivi positivi, finiscono per avallare la cultura dell'intolleranza che è l'anticamera della violenza. Può accadere allora facilmente che qualche giovane ritenga giusto, per esempio, organizzarsi per farsi giustizia da solo e via dicendo.

So che il provvedimento al nostro esame, che mi auguro sia approvato da tutti i Gruppi, poteva essere sicuramente migliorato. Però ritengo che sia un passo in avanti e, siccome l'urgenza fa premio su tutto, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime un voto favorevole molto convinto. Siamo infatti del parere che in questo modo diamo un contributo a vincere e ad arginare il fenomeno della discriminazione e della violenza razziale; ben consapevoli però che il problema deve essere visto in un quadro più ampio in quanto è la cultura del paese che può condurre o alla violenza o alla solidarietà e all'amore tra gli uomini. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, la ricerca e l'istituzione di strumenti più efficaci per prevenire e per reprimere fatti e manifestazioni di discriminazione razziale, etnica o religiosa giustificano questo provvedimento, che è altresì giustificato e determinato dal grave allarme sociale creatosi nel nostro paese a causa di fenomeni verificatisi quasi sull'esempio di un'indicazione proveniente anche da altri parti del mondo europeo.

Voteremo a favore di questo provvedimento, però senza eccessivo entusiasmo. Se dobbiamo giudicarlo sotto il profilo strettamente giuridico, certamente questa sera votiamo una specie di mostriciattolo, per diversi aspetti: per il modo in cui è redatto dal punto di vista lessicale, per le contraddizioni contenute in alcune norme. Ad esempio, il relatore si è pronunciato in senso contrario alla soppressione dell'articolo 4. Sono rimasto sorpreso allorquando ha ricordato la legge n. 654 del 1975, che sostanzialmente sostituisce la legge n. 645 del 1952. Ebbene, con l'articolo 4 noi andiamo a rievocare quest'ultima per aggiungere una specificazione relativa al fatto razziale. Così come lascia alcune perplessità la parte relativa alle pene accessorie. Mi riferisco in particolare al comma 1-*quinquies*, per più aspetti. Ad esempio si prevede la prestazione di attività lavorativa «per opere di bonifica e restauro degli uffici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o

usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi» in questione. Francamente tale previsione mi fa una certa paura. Non vorrei vedere coloro che hanno la testa rasata messi alla berlina a ripulire i muri delle nostre città dalle scritte infamanti che vi hanno apposto. Si prevede poi che questi tipi poco raccomandabili che stiamo combattendo possano essere destinati ad opera di assistenza sociale e di volontariato nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani e degli extracomunitari, attività che richiedono non solo una particolare professionalità ma anche un'attitudine specifica.

Con una certa amarezza nel vedere uscire un testo così malfatto, così raffazzonato, dalle Aule del nostro Parlamento, esprimeremo un voto favorevole al provvedimento, voto che è esclusivamente politico, affinché anche il nostro Gruppo partecipi a questa condanna nei confronti del risorgere dell'odio razziale ed etnico. Invitiamo comunque il Governo a rimeditare successivamente se non sia il caso di dare migliore sistemazione a questa materia che esce veramente malmessa da quanto è stato deciso nell'urgenza di un decreto-legge. Forse sono queste materie quelle su cui meno si dovrebbe intervenire con lo strumento del decreto-legge affinché siano più meditate e quindi portate avanti con maggiore razionalità. (*Applausi del senatore Gualtieri*).

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI. Signor Presidente, prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo che si riferiscono al punto più criticabile e irragionevole del decreto-legge, quello cioè che introduce una singolare sanzione accessoria consistente in una prestazione di lavoro obbligatorio. Il Governo, per bocca del sottosegretario Murmura, ha detto di condividere appieno l'ordine del giorno da noi presentato e c'è l'impegno ad adottare tale ordine del giorno quale criterio di interpretazione delle norme del decreto-legge ed anche quale criterio-guida per la definizione delle norme delegate che il Ministro della giustizia dovrà emanare entro trenta giorni.

È questo il punto che criticiamo di più, anche se non posso nascondere che ve ne sono degli altri. Riteniamo importante ed utile la norma che introduce un'aggravante per i reati comuni quando essi siano commessi con finalità di discriminazione razziale, etnica o religiosa. Riteniamo importanti ed utili le norme processuali, che garantiscono l'applicazione corretta e spedita di tutta la legislazione esistente. Vi sono altre disposizioni che avranno un'applicazione difficile (è il caso dell'articolo 4) e che potevano anche essere omesse nel decreto-legge.

Tuttavia ci troviamo in una situazione evidente agli occhi di tutti: se noi del Gruppo del Partito democratico della sinistra, sulla base delle preoccupazioni e delle critiche che pure abbiamo avanzato, ci asteniamo, il decreto, con ogni probabilità, non sarebbe convertito in legge.

Noi crediamo invece che queste norme debbano essere approvate, che il decreto-legge non debba decadere e che le parti più criticabili di esso siano anche quelle più difficilmente applicabili, e che potremo verificare entro un certo arco di tempo come funziona questa normativa nuova.

Per tutte queste ragioni, oggi, prendendo in parola il Governo e considerando con serietà gli impegni che esso, con la stessa serietà, ha assunto, votiamo a favore della conversione di questo decretotegge. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1308 composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 830.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, *segretario, su invito del Presidente, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 24 giugno 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

Deputati BASSOLINO ed altri; PAISSAN ed altri; MANCA ed altri; FRACANZANI e CILIBERTI; BIANCO Gerardo ed altri; BOGI ed altri; ROMEO ed altri; BATTISTUZZI ed altri. - Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1266) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

- ROGNONI ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (865).

- GUALTIERI e GIUNTA. - Nuovi criteri di nomina degli organi direttivi della RAI (888).

- GAVA ed altri. - Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente la nomina e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI (898).

- SPERONI e BOSCO. - Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (959).



- OTTAVIANI e SCAGLIONE. - Nuove norme per l'elezione del consiglio d'amministrazione della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo (1018).

(Relazione orale).

## II. Discussione dei disegni di legge:

- PECCHIOIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115).

- DE MATTEO. - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130).

- COMPAGNA ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348).

- COMPAGNA ed altri. - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353).

- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (372).

- ACQUAVIVA ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889).

- GAVA ed altri. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045).

- SPERONI ed altri. - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050).

- ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281).

(Voto finale con la presenza del numero legale)

(Relazione orale)

La seduta è tolta (ore 20,30).

Allegato alla seduta n. 175**Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria, ufficio di presidenza**

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria ha proceduto, in data odierna, all'elezione di un Vice Presidente in sostituzione del senatore Garofalo, dimissionario.

È risultato eletto il senatore Brina.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DI LEMBO, BERNASSOLA, RABINO, DUJANY, RAVASIO, PAIRE, CAMPAGNOLI, LADU, ZANGARA, FOSCHI, FONTANA Albino, GOLFARI, PAVAN, FABRIS, DOPPIO, CASTIGLIONE, CASOLI, MORA, ZOTTI, RUSSO Vincenzo e VOZZI. - «Modifiche ed integrazioni alla disciplina della professione di ingegnere» (1330).

**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

COMPAGNA e CANDIOTO. - «Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile» (1301), previ pareri della 1ª e della 13ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

LIBERTINI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1297), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Londci ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1324.

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

Il disegno di legge: SANESI ed altri. - «Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità» (1043), già deferito, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è nuovamente assegnato alla Commissione stessa in sede redigente, fermi restando i pareri già richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1294.

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato i disegni di legge:

«Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1166) *con il seguente nuovo titolo: «Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura». Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: «Aumento di duecento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1049);*

PINTO ed altri. - «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato» (82); SALVATO ed altri. - «Abrogazione del soggiorno obbligato» (167); VENTRE e COVIELLO. - «Abrogazione del soggiorno obbligato» (566) *in un testo unificato con il seguente nuovo titolo: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 11 maggio 1965, n. 575».*

### **Interpellanze, apposizione di nuove firme**

Il senatore Doppio ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00291, dei senatori Zoso ed altri.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00657, dei senatori Loreto ed altri, e 3-00659, dei senatori Alberici ed altri.

### **Interpellanze**

FRASCA. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che l'amministrazione regionale della Calabria è in crisi da circa sei mesi e che della stessa appare sempre più difficile una soluzione;

che il prestigio del consiglio regionale ha raggiunto livelli bassissimi, tanto più che due terzi dei consiglieri regionali risultano inquisiti;

che i ritardi accumulati dalla regione Calabria sono notevoli, nonostante essa abbia bisogno, più di tutte le altre regioni d'Italia, di piena efficienza ed operatività;

che, di conseguenza, ad oltre venti anni dalla sua istituzione, la regione Calabria non dispone dei necessari strumenti di crescita e di incentivazione quali il piano di sviluppo economico, il piano territoriale, il piano dei trasporti, il piano sanitario, eccetera;

che, pertanto, l'attività dell'ente è finora consistita in una mera gestione svolta all'insegna di una macroscopica dispersione della spesa, del più piatto clientelismo e con rilevanti inframmettenze mafiose;

che, lungi dal favorire il processo di decentramento dello Stato e, più particolarmente, delle autonomie locali, la regione Calabria non ha dato mai ascolto alla ricorrente richiesta, da parte dei comuni, delle province e di altri enti territoriali, di poteri delegati;

che la situazione di crisi non ha consentito all'ente regione, nonostante le diffide governative, di approvare il bilancio di previsione del 1993, con il conseguente blocco della spesa;

che la situazione di pressapochismo esistente nell'ente si riversa negli enti subregionali (ESAC, ASI, consorzi di bonifica, eccetera), in gran parte sottoposti a gestioni commissariali impregnate di nullismo politico ed amministrativo e, per di più, di immoralità e di illegalità, al punto tale che molti dei commissari o sono in carcere o sono sottoposti a procedimenti penali;

rilevato che la suddetta deprecata situazione non consente alla Calabria di contrastare, con autorevolezza e prestigio, gli orientamenti ed i programmi del Governo che la penalizzano ulteriormente confinandola definitivamente nel ruolo di "Cenerentola" fra le regioni italiane;

precisato che quanto sopra allontana ogni giorno di più le popolazioni calabresi dallo Stato e favorisce il diffondersi della delinquenza organizzata,

l'interpellante chiede di sapere se il Governo non ritenga che sussistano le condizioni per promuovere lo scioglimento del consiglio regionale della Calabria ponendo con ciò fine ad una situazione abnorme sia sotto il profilo della legalità che dell'efficienza e della trasparenza dell'ente e creando le condizioni per il rinnovo dell'attuale classe dirigente regionale che, agli occhi della pubblica opinione, appare sempre più incapace e delegittimata.

(2-00293)

*D'AMELIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso che il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1992, ha prorogato la validità fino al 30 giugno 1994 dell'accordo di programma per la Val Basento;*

*considerato:*

*che i soggetti attuatori dell'accordo (Ministri del bilancio e dell'industria, regione, consorzio industriale ed ENI) hanno predisposto*

un documento di «rifasatura dell'accordo», il quale, partendo dallo stato della reindustrializzazione della Val Basento, si propone nuovi obiettivi quali:

- 1) il completamento del progetto di reindustrializzazione;
- 2) il reimpiego dei lavoratori attualmente in cassa integrazione o in mobilità;
- 3) la realizzazione del parco tecnologico (potenziamento della centrale termoelettrica di Pisticci, riavvio della centrale di Ferrandina, realizzazione del centro intermodale dei trasporti e del centro innovazione tecnologica e scientifica);

che il citato documento individua anche gli strumenti operativi, quali il parco tecnologico e le iniziative produttive indicate negli allegati, nonché le risorse finanziarie (previste dalla legge n. 488 del 1992) e le risorse già assentite nell'accordo di programma 1987;

ritenuto che appare indilazionabile l'approvazione del documento di «rifasatura» da parte degli organi collegiali dei soggetti attuatori dell'accordo e che è soprattutto urgente che il Ministro del bilancio approvi quel documento, al fine di garantire il sollecito utilizzo delle risorse finanziarie richiamate nell'accordo di programma;

visto che l'ENI sta tenendo un atteggiamento quanto meno contraddittorio rispetto agli impegni che sta per sottoscrivere con il documento di «rifasatura», con grave pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi che l'accordo si propone di conseguire in Val Basento, tanto che l'ENI non si presenta neppure agli incontri convocati in sede ministeriale, come quello del 21 giugno 1993 presso il Ministero del lavoro, determinando disorientamento negli altri attuatori dell'accordo e generando sdegno nelle amministrazioni locali e nelle forze politiche sindacali, nonché ira nei lavoratori tutti,

l'interpellante chiede di sapere:

1) se il Ministro del bilancio intenda sottoscrivere il documento di «rifasatura» assicurando immediatamente le garanzie finanziarie previste dall'accordo di programma;

2) se il Ministro del tesoro, quale azionista di riferimento della società ENI, intenda intervenire nei confronti dell'amministratore delegato dottor Bernabè perchè siano impartite chiare, agibili e positive direttive, per assicurare il rilancio industriale della Val Basento;

3) se il Ministro del lavoro ed il Ministro dell'industria ritengano opportuno intensificare le iniziative già lodevolmente intraprese, al fine di determinare un pieno chiarimento sulla questione della Carbon Valley, della Nuova Chimica Ferrandina, della Italcompositi, nonché delle altre iniziative industriali in crisi in Val Basento.

(2-00294)

CALVI, RAPISARDA, AGNELLI Arduino, CASTIGLIONE, GALUPPO, RUSSO Raffaele, CASOLI, CAPIELLO, FRANZA, PIZZO, PISCHEDA, MARNIGA, BALDINI, MURATORE, LIBERATORI, RIVIERA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che nella passata legislatura la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali

similari aveva sottolineato l'alto tasso di criminalità e le condizioni di grave disagio della città di Gela;

che la situazione è andata sempre più aggravandosi culminando, nel 1992, nell'uccisione del commerciante Gaetano Giordano, proprio il giorno in cui era stata indetta una riunione - organizzata dalla categoria dei commercianti di Gela - per individuare la linea idonea a reprimere i reati di estorsione;

che con tale omicidio le cosche gelesi hanno voluto lanciare un segnale forte nei confronti dell'intera categoria;

che un diffuso abusivismo ha sconvolto l'assetto urbanistico della città: si calcolano in 12.000 le costruzioni abusive, per un totale di 60.000 vani, realizzate al di fuori di ogni pianificazione urbanistica in zone sprovviste delle più elementari infrastrutture;

che tale degrado civile e ambientale rende la condizione dei giovani particolarmente disagiata e non offre alcuna prospettiva di vita;

che, in una città priva di attrezzature sportive, di centri sociali, di luoghi di aggregazione, la condizione dei minori è tra le più tragiche del Mezzogiorno al punto che alcuni di loro sarebbero a disposizione delle cosche mafiose come *killer*;

che la causa di tale fenomeno, oltre che nella notoria difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, sta in una diffusa descolarizzazione, di dimensioni tali da sfuggire ad ogni controllo;

che il tasso di disoccupazione nel gelese è tra i più alti d'Italia e che l'allarmante situazione rischia di aggravarsi ulteriormente a causa della crisi che investe i settori trainanti dell'economia locale, come il petrolchimico, il minerario e l'edilizia;

che la lotta tra le cosche mafiose per il controllo degli affari illeciti ha fatto registrare negli ultimi anni circa 100 omicidi;

che l'attuale emergenza economica, a causa della grave crisi internazionale, nel portare l'Enichem Praoil di Gela alla ristrutturazione del settore petrolchimico, spingerà fuori dal sistema un elevato numero di addetti, con il rischio di ulteriori forti tensioni sociali;

tenuto conto:

che, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per accertati inquinamenti mafiosi e dopo l'affidamento della gestione del comune ad una commissione straordinaria, è stata ricostituita la commissione edilizia ed è stato individuato un nuovo piano di zona per l'edilizia economica e popolare e sta per essere attivata la commissione per il condono che dovrebbe smaltire le numerose pratiche giacenti;

che, in una seduta straordinaria della giunta regionale siciliana che si è tenuta il 5 dicembre 1992 a Gela, è stato deliberato un pacchetto di provvedimenti per la soluzione dei problemi più urgenti, quali il recupero dei quartieri abusivi e la messa in opera dei progetti presentati da alcune cooperative giovanili di produzione e lavoro, per il riassetto del territorio e la distribuzione dell'acqua potabile, l'apertura di alcuni cantieri, finanziamenti per più di 9 miliardi a cooperative locali e la costruzione di un centro di servizi sociali;

che la delegazione della Commissione antimafia recatasi nuovamente a Gela nel novembre del 1992, pur permanendo motivi di forte preoccupazione per la situazione, ha segnalato, con cauto ottimismo, il

miglioramento complessivo dell'azione repressiva dello Stato e la sempre più tangibile crescita della società civile che cerca di reagire alla tradizionale rassegnazione nei confronti del potere mafioso;

considerato:

che il miglioramento complessivo della situazione gelese rischia di essere annullato se non si adegua l'azione di contrasto dello Stato, con l'aumento degli organici sia della polizia che dei carabinieri, con un effettivo coordinamento tra le diverse forze e con una migliore qualificazione professionale degli uomini impegnati nelle indagini, soprattutto nel campo di quelle patrimoniali;

che deve essere assicurata la piena funzionalità degli uffici giudiziari di Gela, garantendo la totale copertura dell'organico dei magistrati e un adeguamento di quello del personale ausiliario;

che il numero elevato di reati commessi nell'ambito del circondario del tribunale di Gela ed il diffuso fenomeno della devianza minorile rendono opportuna l'istituzione, presso il tribunale di Gela, di una sezione della corte d'assise e di una sezione del tribunale dei minorenni;

che è necessaria una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e l'ente locale per garantire un capillare controllo del territorio anche sotto il profilo amministrativo, visto che la carenza di organico nel corpo dei vigili urbani non consente un controllo adeguato della viabilità e del commercio abusivo,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quali misure si intenda adottare affinché vengano colmati sia gli organici della polizia di Stato e dei carabinieri, migliorando la qualificazione professionale degli uomini impegnati nelle indagini, sia quelli dei magistrati;

quali provvedimenti si intenda assumere per assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico e per realizzare, in tempi brevi, le opere previste, e già finanziate, per garantire ai giovani di Gela la possibilità di svolgere attività culturali, sociali e sportive;

se non si ritenga altresì opportuno, per evitare l'aggravamento dell'attuale situazione occupazionale dell'Enichem Praoil, adeguare le infrastrutture portuali, ferroviarie, viarie e ambientali dell'area industriale di Gela.

(2-00295)

### Interrogazioni

GIBERTONI, ROVEDA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che secondo alcune voci raccolte in ambienti del tribunale di Roma e dell'Istituto per il commercio estero (ICE) sarebbero stati firmati 17 avvisi di garanzia destinati ai vertici dell'ICE e ad alcuni dirigenti periferici di detto Istituto;

che secondo tali voci gli avvisi di garanzia sarebbero stati firmati nell'ambito di una indagine di grandi proporzioni avente per oggetto

l'assunzione ed i contratti di collaborazione per presunti esperti e, addirittura, il reato di falso in bilancio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le voci circa i fatti sopra riportati corrispondano al vero;

se tale indagine non sia da mettere in relazione con diversi esposti alla magistratura già oggetto di numerose interrogazioni parlamentari riguardanti la questione di un ufficio e di un centro commerciale di rappresentanza ad Orlando in Florida, negli USA;

se si sia a conoscenza che tra le persone raggiunte da avviso di garanzia vi siano il presidente dell'Istituto per il commercio estero, dottor Inghilesi, ed il direttore generale, dottor Sarti;

se alla luce di una conferma di queste notizie non si ritenga di commissariare l'ente e porre così fine alla allegra gestione dell'ICE, la cui riforma, contrabbandata come il primo tentativo di privatizzazione di un ente pubblico, si è in realtà rivelata l'ennesimo trucco per privatizzare gli utili derivanti dalle attività di servizio e contemporaneamente socializzare le perdite accumulate in anni di dissipata gestione in nome e per conto della partitocrazia.

(3-00661)

VENTRE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 22 gennaio 1992 fu approvata l'istituzione della procura circondariale della Repubblica presso la pretura di Caserta;

che con tale provvedimento il Parlamento intese venire concretamente incontro alle esigenze delle popolazioni territorialmente interessate e fu necessario ricorrere allo strumento sovrano della legge anche se in forza della preesistente normativa (che prevedeva in ogni capoluogo di provincia la procura circondariale) ben sufficiente sarebbe stato un atto amministrativo del Governo il quale, nonostante le diverse sollecitazioni, non volle a tanto provvedere;

che ad onta del lungo tempo trascorso dalla data innanzi indicata la procura in questione non è stata ancora dotata di idonei locali, come è denunciato con frequenza dalla stampa e dagli organi di informazione locali;

che gli operatori del settore (magistrati, avvocati, segretari giudiziari, dattilogafi e così di seguito) sono costretti a svolgere le loro funzioni in pochissimi vani incredibilmente angusti, messi a disposizione per una soluzione assolutamente provvisoria;

che una tale situazione crea vistosi disagi ormai non più tollerabili non solo per il mancato rispetto delle più elementari norme in materia di igiene del lavoro, ma persino sotto il profilo della proficuità ed efficienza dell'attività giudiziaria e forense,

l'interrogante, riaffermando la propria assoluta estraneità ed indifferenza rispetto alla ditta che si riterrà di prescegliere, chiede di conoscere:

i motivi per i quali a tutt'oggi non si sia provveduto a dare una soluzione al problema, che sollecita;

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito, facendo così cessare i denunciati disagi.

(3-00662)



*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso che fino allo scorso anno il Ministero della marina mercantile si è avvalso dei servizi delle società Castalia ed Ecolmare per la riduzione degli inquinamenti marini, l'interrogante chiede di sapere quante migliaia di tonnellate di idrocarburo queste due società avrebbero, sulla base delle necessarie certificazioni ufficiali della Guardia di finanza, recuperato lungo tutto il corso del loro lavoro per codesta amministrazione.

(4-03558)

LONDEI, BRINA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:  
che l'amministrazione comunale di Urbania (Pesaro e Urbino) intende venire in possesso dell'area denominata ex poligono militare al fine di utilizzarla per scopi cittadini;  
che è intercorsa una fitta corrispondenza tra gli organi del Ministero delle finanze e la citata amministrazione comunale;  
specificato che il terreno è riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 28, particella 97, partita 1944 del nuovo catasto terreni e dal foglio 28, particella 96, partita 222 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di 7.030 metri quadrati,  
gli interroganti chiedono di conoscere:  
lo stato della pratica;  
i modi e i tempi in cui si potrà concludere un'operazione tanto attesa dalla locale cittadinanza.

(4-03559)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:  
che il disastro della motonave «Haven», avvenuto lo scorso anno al largo del porto di Genova, ha causato un enorme spandimento di idrocarburi, che in parte si sono depositati (o sono stati fatti depositare) sul fondo;  
che per effettuare la riduzione del detto spandimento è intervenuta, come da convenzione, la società Castalia del gruppo IRI,  
l'interrogante chiede di sapere:  
quanto idrocarburo sia stato recuperato, nell'occasione, dalla società Castalia;  
da quale documentazione ufficiale siano state tratte le misurazioni dei quantitativi di idrocarburo che sarebbero stati recuperati dalla Castalia e, in particolare, se, fra tali documentazioni, siano incluse le bolle di sdoganamento e le certificazioni della Guardia di finanza;  
se l'idrocarburo recuperato dalla Castalia fosse «caramellato», come si dice siano gli idrocarburi rimasti nelle cisterne della «Haven» e gli idrocarburi che si sono depositati sui fondali marini fra Arenzano e Savona, oppure no.

(4-03560)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* - Premesso che, nonostante una precedente interrogazione sull'argomento dello scrivente (4-03456 del 15 giugno 1993), la bandiera nazionale (o meglio ciò che resta di essa) continua a sventolare, lacera ed irriconoscibile, nell'aerostazione di Bari-Palese ad evidente ed incontestabile simbolo del degrado e dell'abbandono in cui tragicamente, da troppo tempo, versa l'aeroporto del capoluogo pugliese, già oggetto di innumerevoli atti di sindacato ispettivo da parte dell'interrogante, si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire con la massima urgenza per impedire che il simbolo della nazione sia esposto alla derisione di turisti e passanti.

(4-03561)

FRASCA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il settore delle telecomunicazioni è in corso di riassetto, è in forte sviluppo, rappresenta uno dei pezzi pregiati per il processo di privatizzazione e risulta infine essere trainante per l'economia del paese;

che, nell'ambito dei gruppi IRI, sono stati realizzati, negli scorsi anni e di recente, diversi e ripetuti processi di ristrutturazione di settori vitali, gestiti in pieno dissesto, quali la siderurgia (ILVA), le costruzioni e l'impiantistica (caso Iritecna) e molti altri;

che queste ristrutturazioni volute, elaborate e approvate dalla struttura IRI, non solo non hanno prodotto l'effetto di risanamento voluto, ma hanno peggiorato la situazione debitoria, produttiva e organizzativa delle aziende procurando ulteriori e più pesanti danni anche all'IRI stesso oltre che alle casse dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere con quale criterio il settore delle telecomunicazioni (STET) sia stato affidato, in questi giorni, ad un *manager* con la qualifica di amministratore delegato che per le sue decisioni è da annoverarsi tra i maggiori responsabili dei guasti ricordati in premessa.

(4-03562)

CANDIOTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere la situazione reale inerente i lavori di definizione del nuovo palazzo di giustizia di Termini Imerese (Palermo) la cui costruzione, iniziata oltre quindici anni fa, non è ancora ultimata.

La definizione dei lavori e la consegna del nuovo edificio si appalesano assolutamente improrogabili per una definitiva e razionale sistemazione degli uffici giudiziari ed anche perchè, per rendere funzionante la nuova pretura unificata, l'amministrazione comunale ha dovuto cedere in uso sia i locali che erano stati costruiti, con finanziamenti faticosamente ottenuti, come sede per la biblioteca comunale - che contiene oltre 20.000 volumi, moltissimi di notevole valore, precariamente custoditi in locali assolutamente inadatti e del tutto insufficienti - sia, da qualche giorno, altri locali dove erano allocati uffici comunali, frettolosamente e malamente trasferiti, per fornire le stanze necessarie a sistemarvi altre unità assegnate agli uffici giudiziari.

(4-03563)

STEFÀNO, ZUFFA, RUSSO Raffaele, RANIERI, PELELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che a Napoli le forze sindacali chiedono di non far utilizzare le strutture pediatriche per la cura dei pazienti adulti affetti da fibrosi cistica;

che il delegato regionale del Lazio del Movimento federativo democratico e il presidente nazionale dell'Associazione per la ricerca di cure efficaci contro la mucoviscidosi (fibrosi cistica) chiedono il mantenimento della situazione attuale al fine di non danneggiare ulteriormente la salute fisica e psichica dei pazienti adulti affetti da fibrosi cistica;

considerato che esiste in Italia una legge che consente ai pazienti affetti da malattia insorta in età pediatrica di essere curati anche da adulti dal pediatra, come avviene per i talassemici, per i pazienti affetti da fibrosi cistica e come è consentito per i diabetici,

gli interroganti chiedono di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per conoscere quali sono le motivazioni che hanno spinto le forze sindacali a Napoli ad avanzare la sopracitata richiesta e per tutelare la salute dei pazienti affetti da fibrosi cistica.

(4-03564)

D'AMELIO, IANNI, CUSUMANO, COVELLO, DE MATTEO, GRASSI BERTAZZI, DI NUBILA, ROBOL, DE COSMO, COMPAGNA, COVIELLO, ZOSO, PARISI Francesco, REDI, CAPPUZZO, GUERRITORE, BUTINI, DI BENEDETTO, CAMPAGNOLI, VENTRE, PULLI, DI LEMBO, PISTOIA, CALVI, ZECCHINO, ZANGARA, LADU, MICOLINI, MEO, RUSSO Vincenzo, ZITO, FONTANA Albino, INZERILLO, DONATO, ANDREINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che organi di stampa informano che il Governo si accingerebbe a varare una nuova manovra economica che prevederebbe, tra l'altro, l'introduzione di un *ticket* di 10.000 lire al giorno per il ricovero ospedaliero, il blocco dei salari dei dipendenti pubblici, provvedimenti restrittivi sulle pensioni e, finanche, il blocco delle indennità di accompagnamento per gli invalidi e per gli handicappati;

considerato che la doverosa esigenza di risanare il bilancio dello Stato non può prescindere dal dovere di garantire la difesa dei più deboli, quali sono i pensionati, i malati, gli invalidi e i lavoratori a reddito fisso;

visto che la pressione fiscale ha raggiunto, in Italia, livelli altissimi e che soprattutto i lavoratori a reddito fisso sono i più colpiti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se rispondano al vero le notizie di stampa;

se non sia più giusto, una volta evitati siffatti provvedimenti, assicurare compensazioni tributarie, colpendo le rendite parassitarie e, comunque, diversificando i provvedimenti in base alla capacità reddituale, facendo sempre salvi i diritti dei ceti meno abbienti.

(4-03565)

TURINI, MAGLIOCCHETTI, SIGNORELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il Governo ha adottato recenti provvedimenti che limitano gli interventi di carattere sociale in favore delle categorie più deboli come quella degli invalidi sul lavoro;

che l'abolizione degli aumenti previsti per le rendite infortunistiche nella misura dell'1,8 per cento a giugno e 1,7 per cento a dicembre 1993, oltre che penalizzare pesantemente le attese della categoria, compromette gli arretrati maturati dal 1º luglio 1991, equiparando le rendite stesse a «trattamenti pensionistici indennitari» con tutte le conseguenti implicazioni giuridiche;

che il decreto del Ministro della sanità limita notevolmente le prestazioni sul piano terapeutico e riabilitativo in tema di patologie legate alle cure termali, venendo così meno al principio contenuto nell'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 che dovrebbe salvaguardare i livelli di assistenza sanitaria, garantiti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

che quasi tutte le direzioni provinciali, in particolare quella della provincia di Grosseto, stanno effettuando la restrizione di tali prestazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che giustificano l'adozione da parte del Governo di simili provvedimenti, particolarmente dannosi per un'associazione benemerita come quella dei mutilati ed invalidi del lavoro, e che si pongono in direzione contraria ad una legislazione sociale che aveva assicurato ai lavoratori il giusto riconoscimento del loro sacrificio.

(4-03566)

LEONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che gli imprenditori tessili versano lo 0,1 e lo 0,2 per mille sul fatturato annuo alla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali che ha sede a Milano in piazza Leonardo da Vinci 26;

che, senza nulla togliere alla professionalità e capacità dell'istituto, va messa in evidenza l'assurdità dovuta al fatto che gli imprenditori tessili debbano sovvenzionare studi dei quali non sono stati preventivamente informati;

che anche se a vice presidente dell'istituto è posto un «tessile» non vi è alcuna garanzia che quanto viene ricercato sia nell'interesse della maggior parte degli imprenditori di settore;

che un tale sistema gestionale costringe, da una parte, l'imprenditore alla sola funzione di passivo finanziatore e, dall'altra, l'istituto a derogare da uno dei punti fondamentali della sua attività, e cioè quello di concorrere al miglioramento tecnico ed economico delle industrie sue finanziatrici;

che, non essendoci, infatti, alcun rapporto diretto tra utilizzatore del servizio e prestatore dello stesso se non lo scambio di missive che si

riferiscono a leggi e decreti risalenti dal 1923 al 1948, risulta difficile che si possa instaurare una collaborazione, tenuto conto altresì che se l'azienda deve richiedere delle certificazioni all'istituto il costo che deve subire è superiore a quello che avrebbe se si rivolgesse al mercato privato;

che, sebbene le aziende sovvenzionino l'istituto in modo continuativo, anno per anno, tramite cartella esattoriale, dallo stesso giungono - ad oggi - informazioni relative alle ricerche riferite al 1988;

che c'è da chiedersi come possano essere competitive le nostre aziende sui mercati esteri se gli istituti di ricerca che dovrebbero collaborare e consentire loro di essere all'avanguardia le informano con cinque anni di ritardo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali contributi a carico dello Stato siano stati erogati alla Stazione sperimentale cellulosa, carta e fibre tessili;

quali siano le direttrici e gli effettivi benefici degli studi che attualmente la Stazione sperimentale sta svolgendo;

quali attinenze abbiano le ricerche effettuate dall'istituto con le reali esigenze delle aziende tessili;

per quale ragione i costi di esercizio esposti per l'attività di certificazione siano superiori a quelli di laboratori privati che forniscono gli stessi servizi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'opera di informazione specifica e concordata, al fine di scongiurare il pericolo che l'istituto rappresenti uno dei tanti carrozzoni finanziati dal denaro delle imprese e dei contribuenti;

se non ritenga opportuno che l'esigenza dell'esistenza dell'istituto debba venire non dalla tassazione indistinta, bensì dalla sua capacità di offrire servizi efficienti a prezzi competitivi e di seguire ricerche che siano di effettivo interesse.

(4-03567)

**BOFFARDI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che l'alluvione del 27 settembre 1992 ha causato, tra l'altro, la distruzione della passerella sul torrente Scrivia che costituiva l'unico collegamento con la comunità di Zerbie a Ronco Scrivia in provincia di Genova;

che la mancata ricostruzione del manufatto costringe gli abitanti del posto a guardare il fiume o ad attraversare di corsa l'autostrada Genova-Milano;

che la gravità evidente della situazione rischia di compromettere l'incolumità di questi cittadini,

l'interrogante chiede di sapere non solo quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere il problema evidenziato in tempi rapidi ma altresì se non ritenga che sussistano gli estremi di un procedimento penale nei confronti dei responsabili per l'omissione di atti tesi a salvaguardare l'incolumità dei cittadini di Zerbie-Ronco Scrivia.

(4-03568)

SCAGLIONE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -

Premesso:

che agli inizi di settembre i dirigenti della RAI-TV (il presidente Pedullà e il direttore Pasquarelli) avevano assicurato alla Commissione parlamentare di vigilanza che, mancando il consiglio di amministrazione della RAI-TV, nessuna promozione e nessuno spostamento si sarebbe dovuto effettuare in attesa delle decisioni del Parlamento in merito al disegno di legge sulla formazione del nuovo consiglio stesso;

che, nonostante ciò, le nuove nomine, le nuove dirigenze, le nuove assunzioni, lungi dallo scomparire, addirittura sono aumentate a dismisura; ne fanno fede due recenti episodi, riguardanti il dottor Neri e il dottor Pitti: il dottor Giuseppe Neri è stato nominato responsabile della seconda struttura di Raiuno, anche se di fatto si occupa di un solo programma, «Il Paginone», tanto è vero che è stato fatto un contratto al signor Dino De Palma (pensionato RAI da oltre due anni) sino al maggio 1994 per svolgere il reale coordinamento della programmazione di detta seconda struttura;

che il dottor Neri, per diretto intervento del presidente Pedullà, passa da dirigente di quarta a dirigente di seconda fascia, così come avviene per il dottor Adolfo Pitti, ai fini di un equilibrio aziendale;

che queste due nomine (effettuate nel maggio 1993) non sono che la minima parte di un «pacchetto» di dirigenze quantificato nel numero di sessanta;

che, oltre a ciò, continue sono le inadempienze nei confronti dei lavoratori; basti ricordare che alla sede regionale per il Piemonte ormai le selezioni non si utilizzano che raramente per il cambio di mansione;

che è significativo che si voglia far passare da assistenti alla regia a programmisti-registi due elementi senza alcuna selezione, penalizzando la persona che ha più anzianità, in base al criterio della laurea, criterio che finora non era mai stato considerato come fattore determinante: insomma, si invoca chiarezza e trasparenza, ma oggi gli abusi sono sempre più numerosi;

che per quanto riguarda la categoria dei programmisti-registi è giusto rilevare come illegalità, prepotenze e abusi contro ogni regolamento aziendale colpiscano questa categoria: si è verificato l'allontanamento senza giustificati motivi da produzioni sia radiofoniche che televisive di programmisti-registi interni a favore di elementi a tempo determinato, con il dichiarato scopo di licenziare gli interni «per scarso rendimento», a favore di elementi esterni scritturati con contratti di consulenze altamente remunerati,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali la direzione RAI-TV abbia clamorosamente disatteso questo accordo e le nuove nomine, le nuove dirigenze, le nuove assunzioni, lungi dallo scomparire, addirittura aumentino a dismisura tanto che si hanno validi motivi per pensare che, come già accadde con Agnes, l'attuale dirigenza prima di andarsene abbia pronta tutta una serie di ingiustificate promozioni;

se intenda dare spiegazioni sulla base di quanto esposto.

(4-03569)

GAROFALO, VISCO, BRINA, LONDEI. - *Al Ministro delle finanze.* -

Premesso:

che i moduli per il versamento dell'ICI non sono ancora disponibili presso gli uffici postali;

che la stessa cosa avviene per i moduli per il versamento delle 85.000 lire *pro capite* relativo al medico di famiglia;

che le scadenze relative ad entrambi gli adempimenti si collocano in pieno periodo estivo;

che tutto ciò provocherà difficoltà e disagi a milioni di contribuenti che nei mesi di luglio e agosto possono trovarsi lontani dai luoghi di residenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la situazione sopra ricordata risponda al vero;

come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per eliminare gli inconvenienti segnalati.

(4-03570)

DONATO, PISTOIA, LADU, COVELLO, LAURIA, GUERRITORE, LAZZARO, ZANGARA, PINTO, RUSSO Vincenzo, DI BENEDETTO, PICCOLI, FONTANA Elio, DI LEMBO, IANNI, BERNASSOLA, TANI, DI STEFANO, PICANO, GENOVESE, D'AMELIO, GAROFALO, PIERRI, REDI, MONTINI, MEO, CIMINO, GALUPPO, PARISI Francesco, NAPOLI, GRASSI BERTAZZI, DI NUBILA, LOBIANCO, INNOCENTI, MANZINI, SAPORITO, INZERILLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che, a seguito dell'abolizione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e del conseguente commissariamento dell'Agensud, il Governo non ha ancora dato le certezze necessarie previste dalla legge in ordine ai tempi ed alle modalità di erogazione degli incentivi a suo tempo finanziati;

che ogni ulteriore ritardo nell'istruttoria delle migliaia di pratiche pendenti condurrà fatalmente al definitivo tracollo del già debole tessuto industriale del Mezzogiorno;

che si rende indispensabile formulare soluzioni valide per il superamento dei principali problemi interpretativi ed operativi sorti a seguito delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 96 del 1993, sia per quanto riguarda le modalità dell'*iter* procedurale sia per le forme di erogazione degli incentivi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio ritenga utile, opportuno, urgente e necessario (come in effetti è):

a) considerare valida l'istruttoria compiuta dagli istituti bancari sulle pratiche pendenti, accompagnata da atto di asseverazione ed assunzione di responsabilità da parte delle imprese, da integrare e verificare con i successivi controlli da parte dell'autorità competente;

b) rendere possibile il pagamento delle somme dovute secondo il disposto dell'articolo 3, comma 4, della delibera CIPI 22 aprile 1993, che prevede la trasformazione degli incentivi in conti correnti bancari vincolati, ripartiti in cinque quote annuali, con il rilascio di titoli negoziabili con gli istituti di credito, quali i CCT.

(4-03571)

SPERONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con frequenza all'interno di alcuni ristoranti in numerose città circolano giovani ragazze le quali offrono ai clienti pacchetti di sigarette (Philip Morris, Marlboro, Davidoff, eccetera);

che le medesime ragazze si soffermano inoltre a descrivere le qualità delle sigarette e il piacere del fumo, lasciando ai clienti anche opuscoli pubblicitari ove si richiama, nel caso ad esempio delle sigarette Davidoff, «una sigaretta che soddisfi in pieno le sue esigenze di esclusività, qualità e gusto, fatta con i migliori tabacchi del mondo, lavorati secondo le tecnologie più moderne. Un prodotto dal gusto unico e irripetibile»,

si chiede di sapere:

se tutto ciò, in particolare gli opuscoli pubblicitari, non contrasti con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei prodotti derivati dal tabacco;

se non si ritenga inoltre inopportuno promuovere e incentivare l'uso del fumo, soprattutto all'interno di locali pubblici quali i ristoranti ove dovrebbero maggiormente essere tutelati i diritti dei non fumatori;

quali iniziative intenda prendere il Ministro, anche alla luce dei provvedimenti normativi in materia, in esame da parte del Parlamento, al fine di garantire ai non fumatori quel diritto alla salute sancito dalla nostra Carta costituzionale.

(4-03572)

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la società Sodalìa è stata costituita a Napoli undici mesi or sono (ed è tutt'ora inattiva) da un'idea di tre grandi *partners* (IRI-STET con l'11 per cento delle quote azionarie, SIP con il 40 per cento, Bell Atlantic con il 49 per cento), che hanno stanziato un capitale minimo (500 milioni di lire) per un progetto di investimento di lire 116.187.000.000;

che tale società può contare però su un contributo da capogiro a fondo perduto da parte della provincia autonoma di Trento di lire 71.734.000.000;

che i contributi sono stati assegnati dietro l'impegno ad assumere in sei anni 321 dipendenti, 214 per il settore ricerca e 107 per la successiva produzione;

che queste sono le cifre del nuovo insediamento industriale che la giunta provinciale ha deciso di sostenere nel campo delle telecomunicazioni;

che il comitato tecnico ha già dato il suo parere favorevole e a breve saranno stanziati i contributi,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali la provincia autonoma di Trento abbia deciso uno stanziamento ingente di oltre 71 miliardi di contributi in un momento di sensibile contrazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali investendo in un unico progetto industriale una somma così ingente e concentrando su questa tutto il rischio;

se non si ritenga che con la stessa somma e con minori rischi la provincia autonoma di Trento avrebbe potuto potenziare la frammenta-



ria realtà produttiva locale o favorire nuove iniziative con tangibili ricadute in termini occupazionali e tecnologici tenuto conto che a livello occupazionale la Sodalìa non contribuisce ad un ulteriore assorbimento di forza-lavoro in quanto vi sono già serie difficoltà a reperire in ambito nazionale tecnici del livello richiesto dai programmi del settore delle telecomunicazioni; non si capisce bene peraltro l'interesse di un espianto di tecnici da STET e Bell Atlantic per l'insediamento in una zona che non ha tecnici del settore e del livello richiesto. Ci si domanda perchè la Sodalìa abbia bisogno del capitale pubblico; le società STET e SIP, per non parlare della Bell Atlantic, non possono essere certo spaventate da investimenti dell'ordine di 120 miliardi qualora il progetto fosse allettante e con ritorno garantito perchè loro stesse sono le prime e più interessate clienti del prodotto Sodalìa; ci si chiede perchè la maggiore esposizione sia a carico della provincia autonoma di Trento; se l'iniziativa non decolla o i costi superano le previsioni i cosiddetti patti parasociali impongono la messa in liquidazione immediata; ci si chiede perchè l'iniziativa non sia decollata nell'ambito della sede originaria, cioè Napoli; sin dall'inizio i *partners* per avviare l'attività hanno ricercato come *condicio sine qua non* la partecipazione di un ente pubblico. Il fatto che il Trentino non sia ancora entrato nel mirino di «tangentopoli» non significa necessariamente che la locale amministrazione risulti immune da manovre clientelari e pertanto l'operazione in oggetto potrebbe essere a rischio proprio per la tranquillità di cui gode tutt'ora il mondo politico locale. In Trentino esiste già un istituto di ricerca improduttivo (IRST), che costa al contribuente 23 milioni annui per cui la Sodalìa sarebbe un ulteriore insediamento a ricaduta di benessere e crescita zero. Sono ampiamente condivisibili le perplessità espresse dalla stampa locale. Per tutte queste ragioni nasce il sospetto che siano altri i motivi per cui la delibera della provincia autonoma di Trento a favore della Sodalìa sia stata recepita ed approvata così rapidamente nonostante le polemiche locali tant'è che in un così vasto giro di miliardi è da presumere qualche interesse differente da quello della comunità trentina visto che non si avranno ricadute locali del prodotto Sodalìa data l'alta specificità del *software* prodotto; la velocità dell'*iter* burocratico della proposta con istruttorie e delibera, tutto in sette mesi, comparata con l'entità dell'impegno assunto dalla provincia autonoma di Trento, lascia adito a qualche perplessità;

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali nelle delibere non esista traccia dei cosiddetti patti parasociali che potrebbero condizionare pesantemente tutta l'operazione: esiste infatti una notevole discrepanza fra quanto risulta dalla relazione istruttoria, cauta e critica, e quanto asserito in delibera a proposito di occupazione e impegno di insediamento per almeno cinque anni dalla cessazione dei finanziamenti della provincia autonoma di Trento.

(4-03573)

SPERONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* - Premesso che numerosi collaboratori, segretari e assistenti di ex Ministri del cessato Governo Amato continuano ad utilizzare i permessi di accesso di cui

sono in possesso per i servizi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, pur essendo tali permessi evidentemente scaduti, si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere affinché ciascun nuovo Ministro verifichi i permessi di accesso intestati al rispettivo Ministero.

(4-03574)

**MAISANO GRASSI.** - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno.* - Premesso:

che il centro urbano di Chiusa Sclafani (Palermo) era stato delimitato come zona A2 in cui erano consentiti solo interventi conservativi dal piano comprensoriale n. 6 tuttora vigente per quel comune dal momento che il consiglio comunale ha adottato il Piano regolatore generale soltanto in data 5 gennaio 1990;

che ancora oggi, dopo anni di denunce, continua la distruzione costante del centro urbano e storico del comune di Chiusa Sclafani;

che l'attività edilizia è stata particolarmente attiva perchè sorretta dalle leggi in favore dei comuni terremotati, anche se per molti comparti edilizi ed edifici singoli non si rendeva necessario in verità alcun intervento di demolizione e ricostruzione;

che non viene risparmiato neanche il centro storico, un antichissimo quartiere di Chiusa nel quale sono state eliminate tipologie preesistenti, alterati gli allineamenti edilizi su strada, aumentata la volumetria e le altezze dei corpi di fabbrica, in violazione delle leggi regionali n. 70 del 1976 e n. 71 del 1978;

che la soprintendenza per i beni ambientali della regione siciliana in data 4 gennaio 1986 richiamava l'attenzione delle amministrazioni sulla norma contenuta nell'articolo 1 della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, che sottopone a vincolo paesaggistico previsto dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 le aree di particolare interesse ambientale;

che nonostante le numerose denunce, anche d'ufficio, non risulta sia stato realizzato alcun intervento atto a fermare il rilascio delle concessioni edilizie di modificazione del centro storico;

che vengono ancora oggi avallate richieste di contributi per progetti di demolizione e ricostruzione (approvati ai sensi della legge n. 120 del 1987, alcuni dei quali interessano funzionari, assessori, consiglieri, impiegati del comune e loro parenti);

che sono addebitabili al terremoto del 1968 la natura e l'entità dei presunti dissesti riscontrati, che dovrebbero rendere non suscettibili di riparazione organica gli edifici in questione e quindi ricostruibili *ex novo*,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi nel comune di Chiusa Sclafani si possano continuare ad ottenere permessi di costruzione di abitazioni in deroga a quanto stabilito dalle suindicate leggi di protezione dei centri storici;

quali iniziative si intenda realizzare per fermare lo scempio dell'antico abitato di Chiusa Sclafani;

se non si intenda accertare le responsabilità per quanto avvenuto.

(4-03575)

DIONISI, LOPEZ, PARISI Vittorio, GIOLLO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che la delegazione Lazio del WWF e la sezione del Lazio abruzzese il 16 settembre 1988 comunicarono al pretore di Cittaducale (Rieti) ed al procuratore della Repubblica di Rieti presunti danni ambientali *ex* articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul monte Nuria in comune di Borgovelino (Rieti), rappresentando che:

1) dal mese di giugno 1993 è stato ripreso il taglio nel bosco sul lato nord-ovest del monte Nuria, comune di Borgovelino, a partire da quota 1.503 metri, in prossimità della località la Valletta (si vedano gli allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9 e categoria rustica, foglio 16, particella 5) ad opera della ditta LAMFOR spa e di ditte in subappalto (Iannarilli di Frosinone) a tale fine convenzionata con il comune di Borgovelino (allegati 15 e 15-bis) secondo un voluminoso progetto esecutivo; è stato già presentato un esposto a firma di 35 cittadini residenti a Borgovelino (allegato 16);

2) contro simili progetti in altri comuni si espresse già la Commissione centrale tutela ambiente montano del Club alpino italiano nel 1987 (allegato 17);

3) specificamente trattasi di 400 ettari di demanio comunale, in parte forse soggetto a servitù residua da uso civico in favore di residenti in Colle Rinaldo e Borgovelino in esito a sentenza del 1986 del dottor Campiello, ufficio usi civici del Lazio; si tratta di terreno boschivo e da pascolo, in parte sopra i 1.200 metri, che comprende piani carsici, con doline e inghiottitoi, che configura la «singolarità geologica» protetta dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 1497 del 1939;

4) la natura carsica del terreno, situato sopra le sorgenti del Peschiera, che alimentano l'acquedotto ACEA di Roma, ha fatto classificare la zona come di «vulnerabilità primaria» (allegato 10) e di «vulnerabilità molto elevata» da parte dell'assessorato ai lavori pubblici del Lazio (allegato 10-bis); il direttore generale dell'ACEA dottor P.L. Martini ha di recente denunciato i rischi di compromissione delle falde per l'apertura di strade turistiche senza controlli (allegato 11);

5) la zona, limitrofa a quella dei laghi di Cornino e Rascino censita tra i biotopi da proteggere (CNR, allegato 14), è stata specificamente studiata e dichiarata «di alto valore naturalistico» dai professori Pavan, Pedrotti e Boitani (allegati 12, 13, 13-bis);

6) si rileva che i professori Pedrotti e Boitani su commessa della comunità montana del Velino 6.a, cioè con fondi pubblici della regione Lazio, hanno effettuato studi preparatori per l'istituzione del Parco naturale regionale del monte Nuria e che la LAMFOR, finanziata dalla ex Casmez, quindi pure con fondi pubblici, opera ora il taglio dei boschi ed il rimboschimento;

7) in particolare l'area della Valletta, a quota 1.503 metri, è una zona pianeggiante di sedimento calcareo, una dolina forse senza inghiottitoio, di circa 30 ettari, contenente faggi di almeno 80 anni (matricine) e ceppaie di almeno 35 anni di 5+8 ceppi ciascuna; le radure sono ricche di belladonna, genziane, lamponi e di circa 40 specie di orchidee. La zona è frequentata da aquila reale, lupo, coturnice, cinghiale e forse orso (allegati 6, 12, 13, 14); la Valletta costituisce insomma il nucleo ad alto valore naturalistico residuo nella zona e la sua distruzione abolirebbe il motivo principale di istituzione di un parco

naturale privando altresì i residenti della principale risorsa economica, il turismo;

8) le operazioni della LAMFOR consistono in:

apertura di piste di esbosco di 3 metri almeno per circa 20 chilometri adatte per automezzi pesanti che alterano gravemente l'aspetto dei luoghi talora con dissesto idrogeologico;

rimboschimento a conifere con mezzi meccanici pesanti con uso del «ripper» (un aratro multiplo montato su cingolato di grande peso e potenza che opera secondo la massima pendenza soltanto) (allegati 1 e 2);

9) l'inserimento di conifere nelle radure circondate da faggio altera gravemente gli equilibri bio-ecologici e la valenza floro-faunistica tipica della zona;

10) mentre in alcuni tratti si è operata una parziale conversione ad alto fusto (taglio degli alberi minori e rispetto di quelli maggiori per età e dimensioni) accompagnata però da taglio di sfollamento, redditizio ma improprio in un'area di pregio naturalistico, più spesso si è proceduto ad uno sfollamento, con abbattimento selettivo degli alberi maggiori, pur riservando un numero di matricine più grande del prescritto (allegato 4, foto in alto); si è così realizzata la trasformazione a ceduo di un bosco che era quasi una fustaia: esattamente il contrario di ciò che le circolari della Direzione generale economia montana e foreste consigliano (allegati 21 e 22);

rilevato che gli stessi si sono riservati di presentare una perizia di esperti in materia forestale, chiedendo un sollecito intervento per interrompere i danni ambientali ed accertare le eventuali responsabilità sia in ordine ai fatti esposti che alle autorizzazioni ai sensi della legge n. 431 del 1985;

considerato che il signor Arnaldo Colacicchi l'11 novembre 1992 espose, al procuratore della Repubblica presso la pretura di Rieti, fatti inerenti al presunto grave dissesto ambientale prodotto sul monte Nuria dalla società LAMFOR a seguito della convenzione intercorsa tra la stessa società ed il comune di Borgovelino, ricordando che:

1) il pretore di Cittaducale il 30 marzo 1989 ha disposto l'archiviazione dell'azione penale;

2) il WWF ha presentato una relazione tecnica dalla quale risulta che il monte Nuria rientra tra le zone «a vulnerabilità primaria», posti i gravi rischi di composizione delle sorgenti del Peschiera che alimentano l'acquedotto ACEA di Roma;

3) già nell'inverno 1986-87 la composizione del territorio si era manifestata con un grave dissesto idrogeologico dovuto all'occlusione di canali di scolo a causa della costruzione di una strada con versamento a valle di materiale;

valutato inoltre che lo stesso signor Arnaldo Colacicchi, nel richiedere la verifica dei luoghi, dei danni e del rispetto della convenzione, domandava anche di vagliare il ricorrere del reato previsto dall'articolo 21 della legge n. 646 del 1982 e di riaprire le indagini ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale;

rilevato che la LAMFOR spa, appartenente al gruppo Insud, ha come finalità principali:

di ampliare la superficie dei boschi e migliorarne la qualità;

di valorizzare, rimboscandoli, i terreni marginali non adatti ad altre colture;

di promuovere attività industriali di utilizzo e trasformazione del legno;

di ridare consistenza a zone boschive in via di sparizione;

di sviluppare nei comprensori forestali iniziative collaterali;

di creare occasioni di lavoro nelle zone interne del Mezzogiorno;

di contribuire alla difesa idrogeologica del territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda assumere per verificare il rispetto dei compiti istituzionali della LAMFOR spa e della convenzione con il comune di Borgovelino, se siano stati arrecati danni ambientali sul monte Nuria, come eventualmente si intenda perseguire i responsabili e risanare l'ambiente.

(4-03576)

PINNA, CHERCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'11 marzo 1993 veniva siglata una ipotesi di accordo-quadro tra la società Meridiana e le rappresentanze sindacali territoriali di Olbia, con l'esplicita riserva di sottoporre la stessa alla discussione e approvazione degli assistenti di volo e dei responsabili nazionali del settore della FILT-CGIL e della UILT;

che il 7 aprile 1993 il testo dell'ipotesi d'accordo veniva sottoposto alla consultazione dei lavoratori e respinto a larghissima maggioranza;

che a seguito di nuove azioni di sciopero l'azienda disponeva la sostituzione dei lavoratori mediante l'assunzione di assistenti di volo stagionali, con contratto a termine;

che, a conclusione di tali azioni, l'azienda imponeva inoltre agli assistenti di volo di raggiungere a proprie spese le città in cui si sarebbero dovuti trovare qualora non si fosse svolta l'azione di sciopero, sotto minaccia di adozione di provvedimenti disciplinari;

che in successivi incontri l'azienda rifiutava di riconoscere la delegazione sindacale, pretendendo di deciderne essa stessa la composizione, nonostante l'articolo 1372 del codice civile preveda che solo le parti che hanno dato vita alla precedente regolamentazione collettiva sono legittimate a innovare singole parti dell'accordo;

che l'azione della società Meridiana sembra volta a negare il ruolo di legittimo agente contrattuale della struttura sindacale nazionale nonostante la Corte di Cassazione abbia stabilito (sentenza n. 5034/86) che nella cosiddetta «ipotesi di accordo» non esiste una volontà delle parti stipulanti di attribuire valore impegnativo immediato alle intese raggiunte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere perchè la società Meridiana sia richiamata al rispetto dei diritti di rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

2) quali atti ritenga opportuno porre in essere perchè la stessa cessi dall'esercitare indebite pressioni, fino alla minaccia di sanzioni

disciplinari, nei confronti dell'esercizio legittimo del diritto di sciopero da parte dei lavoratori.

(4-03577)

MOLINARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il dottor Vaccari, direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, ha emanato in data 14 maggio 1993 una nota - protocollo n. UDG/27/93 - rivolta alle intendenze di finanza il cui testo si ritiene opportuno riportare integralmente:

«Oggetto: Comunicazioni di servizio. Rapporti degli uffici non ricompresi negli ordinari compiti di istituto.

Con nota protocollo n. 8036 del 12 maggio u.s. indirizzata al segretario generale degli aa. gg. e del personale ed al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, l'onorevole signor Ministro delle finanze ha disposto quanto segue: al fine di evitare possibili infondati allarmismi ed aspettative da parte dell'opinione pubblica in un settore delicato quale quello tributario, si pregano le SS.LL. di volersi astenere dal concedere interviste e dal fornire notizie di alcun genere in materia di atti di Governo e di politica fiscale. Per medesimi motivi le SS.LL. vorranno evitare di partecipare a congressi, convegni od altre manifestazioni di analogo tenore se non preventivamente autorizzati. Si prega, infine, di voler impartire conformi disposizioni affinché i propri dipendenti dirigenti o funzionari si attengano scrupolosamente alle medesime direttive. Si raccomanda la scrupolosa osservanza di tale disposizione...»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio non ritenga molto grave questo atteggiamento del Ministro delle finanze poichè si configura come profondamente lesivo delle libertà personali dei cittadini;

se non ritenga di dover vigilare perchè simili tentativi di restringere le libertà dei cittadini siano evitati in futuro e siano sostituiti da comportamenti più chiari ed in sintonia con i bisogni dei cittadini piuttosto che da circolari dispotiche e restrittive.

(4-03578)

RANIERI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che già nel corso della visita della Commissione antimafia furono messe in evidenza le condizioni insostenibili in cui si svolge l'attività giudiziaria nella sede di Castelcapuano;

che tale situazione è stata direttamente verificata dal ministro Conso nella sua visita a Napoli;

che gli ispettori del lavoro che si sono recati negli uffici della procura di Napoli hanno rilevato e sottolineato le condizioni di disagio inaudite nelle quali sono costretti a lavorare magistrati ed impiegati;

che non solo vi è una precaria situazione per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza ma appare impossibile curare la riservatezza, la rapidità e l'efficienza delle indagini più delicate,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare per affrontare tale drammatica situazione;

come procedano i lavori per il nuovo palazzo di giustizia;  
se non si ritenga di intervenire per accelerare la conclusione dei lavori;

quali misure siano state adottate per garantire la sicurezza del nuovo palazzo di giustizia.

(4-03579)

ROCCHI, MOLINARI, PROCACCI, MAISANO GRASSI. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che una serie di articoli comparsi sulla stampa nazionale e internazionale, nel corso degli ultimi anni, ha posto la città di Todi (Perugia) al centro dell'attenzione, illustrandone non solo le sue particolari caratteristiche urbanistiche, architettoniche, le preziose opere d'arte che vi si conservano, ma anche l'unicità del delicato equilibrio culturale, sociale, ambientale, che ha autorizzato alcuni studiosi stranieri a definire la cittadina umbra «la città più vivibile del mondo»;

che il risvolto pubblicitario che queste attenzioni e quella definizione hanno prodotto ha determinato un forte e rilevante interesse turistico che ha portato indubbi benefici alle attività legate al turismo - che si sono ulteriormente espanse - assieme a inevitabili contraddizioni, che comunque non hanno troppo danneggiato l'equilibrio complessivo della città e della organizzazione sociale della vita dei cittadini;

che uno degli elementi fondamentali che hanno determinato un giudizio così favorevole da parte degli studiosi - e comunque confermato dal flusso turistico - è quello dell'organizzazione del territorio circostante la città, delle sue caratteristiche morbide colline, sulle quali la presenza di abitazioni e fabbricati è molto discreta, con rari nuovi insediamenti che prevalentemente tendono al recupero di abitazioni preesistenti mantenendone intatte le strutture originarie,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei seguenti fatti:

alla base sud della collina sulla quale sorge il centro della città, in località Ponte Naia, a una distanza in linea d'aria non superiore ai milleduecento metri dalle mura di cinta di Todi, esiste - da decine d'anni - una fornace che produce laterizi, utilizzando l'argilla estratta sul luogo;

tale fornace, che attualmente occupa alcune decine di addetti, da alcuni anni - pare grazie ad una serie di ingenti finanziamenti da parte dello Stato - ha potuto ristrutturare il proprio stabilimento che si è esteso a dismisura, con la costruzione di nuovi enormi fabbricati e capannoni per l'immagazzinamento delle scorte, aumentando quindi enormemente la produzione, tanto che si calcola in numerose decine al giorno il numero di automezzi pesanti che trasportano i materiali prodotti;

tale rilevante aumento di produzione ha determinato un'altrettanto poderosa necessità di procurare il materiale primario, l'argilla, che viene totalmente recuperato per il tramite della attività estrattiva,

effettuata dalla stessa fornace, che si svolge nel territorio assolutamente adiacente lo stabilimento;

L'attività estrattiva ha quindi provocato nel corso degli anni la scomparsa di due collinette, in parte coltivate, in parte a macchia, mentre una terza, più grande, è stata negli ultimi anni «attaccata» dalle ruspe, che la stanno non troppo lentamente divorando, distruggendo anche in questo caso alcune migliaia di metri quadri di macchia, mentre è previsto – ovviamente – l'abbattimento della casa che c'è in cima alla collina, acquistata per questo motivo dalla fornace;

la fornace e la cava sono insediate a poche decine di metri dal torrente Naia, che scorre ai piedi di Todi e che è importante affluente del Tevere; chiunque dalle mura di Todi voglia ammirare il paesaggio della valle del Naia e delle dolci colline che vi si affacciano viene violentemente colpito non solo dallo stabilimento della fornace, ma anche dall'enorme spacco prodotto nella collina, che si presenta tutta scolpita dagli enormi «gradoni» prodotti dalle ruspe che ne estraggono l'argilla;

a seguito della imponente ristrutturazione sono stati costruiti due camini altissimi, dai quali escono ininterrottamente fumo e ceneri, che hanno provocato numerose proteste degli abitanti delle case vicine, che spesso devono rimanere con le finestre chiuse per evitare di vedere le proprie case invase dalla cenere e dalla polvere;

sono stati inoltre installati, lungo il perimetro della fornace, quattro alti piloni metallici, in cima ai quali sono piazzati altrettanti potentissimi fari, accesi tutta la notte, che illuminano non solo l'area della fornace e i piazzali, ma anche le abitazioni circostanti; il loro fascio di luce è talmente forte che illumina per centinaia di metri la vallata del Naia, cosicchè anche le case coloniche costruite sulle colline sono praticamente illuminate a giorno, ciò che – peraltro – rende oramai impossibile – di notte – per chi guarda dalla città la vista del paesaggio a sud di Todi, a causa della potente illuminazione, mentre all'opposto, dalle stesse colline così illuminate, è impossibile vedere i contorni della cittadina, sempre per lo stesso motivo (i fari, infatti, da un lato illuminano troppo, dall'altro accecano).

In particolare si chiede di sapere:

se l'attività della fornace e l'attività estrattiva ad essa collegata si svolgano nel rispetto di tutte le norme previste per la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle acque fluviali, delle foreste e delle bellezze naturali;

se i titolari della fornace e della cava abbiano mai provveduto al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di coltivazione, ovvero se abbiano già presentato progetti in tal senso;

se i titolari della fornace e della cava abbiano goduto di agevolazioni, di contributi e di finanziamenti sulla base delle varie leggi approvate a sostegno della politica mineraria, e per quali importi;

quali controlli siano stati effettuati dalle autorità competenti sia in materia di sanità pubblica (per quanto riguarda l'emissione di fumi e ceneri, ma anche la produzione di scarichi inquinanti di altro tipo), sia in materia di salvaguardia ambientale (per quanto riguarda invece la distanza dell'insediamento dal torrente Naia e la distruzione della macchia boschiva);



quale sia, infine, il giudizio del Ministro per i beni culturali e ambientali in merito all'insediamento della fornace e della cava, che nei fatti deturpano in maniera assolutamente devastante uno dei paesaggi più gradevoli e amati dell'Umbria, e quali provvedimenti ritenga possibili e opportuni per impedire una ulteriore devastazione del paesaggio e del territorio a sud di Todi (imponendo almeno l'utilizzo di materiale argilloso proveniente da altre cave), salvare le colline che pare siano già state acquistate per essere «spianate» dalle ruspe e trasformate in mattoni e per imporre ai titolari della cava la necessaria opera di ripristino della collina già gravemente attaccata dall'estrazione di argilla.

(4-03580)

MOLINARI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che all'interno del Politecnico di Milano vengono «assunti», come prestatori occasionali di opera, veri e propri lavoratori che si dovrebbero configurare a tutti gli effetti pubblici dipendenti, per i profili professionali che ricoprono e per le mansioni che svolgono all'interno dell'ateneo;

che a tale proposito si può citare l'esempio della cooperativa Cosa a cui il Politecnico ha affidato un incarico, senza alcun contratto scritto nè gara d'appalto evasa;

che in questa situazione i lavoratori si trovano ad operare senza alcuna tutela e garanzia e l'amministrazione continua ad usarli senza nemmeno riconoscerne l'esistenza, da una parte eludendo la legge n. 1369 del 1960, relativa al divieto di assumere personale per mansioni propriamente ascritte al profilo professionale dell'impiegato civile dello Stato e dall'altra persistendo illecitamente nell'intermediazione di manodopera;

che i lavoratori della cooperativa Cosa, stanchi di questa situazione d'incertezza, hanno depositato in data 23 aprile 1993 un ricorso presso la magistratura ordinaria del lavoro contro la cooperativa Cosa e con chiamata di responsabilità per il Politecnico;

che alla notifica del ricorso il Politecnico ha deciso di sospendere il contratto con la cooperativa Cosa limitatamente ai servizi di biblioteca, decidendo conseguentemente la sospensione dei lavoratori dalla cooperativa dal giorno 17 maggio 1993;

che nel consiglio di amministrazione del Politecnico del 27 maggio 1993 veniva stabilita una trattativa privata da effettuarsi per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993 per l'affidamento di attività surrogatoria da espletarsi presso la biblioteca di architettura e una licitazione privata per un biennio da stabilirsi come gara di appalto, indetta per il 25 maggio 1993;

che i lavoratori della cooperativa Cosa si sono rivolti alle rappresentanze sindacali di base del Politecnico ed insieme, dopo una trattativa sindacale, sono riusciti ad ottenere una revoca del provvedimento e lo studio di una possibile assunzione da parte dell'amministrazione centrale tramite le norme previste dalla legislazione vigente (legge n. 554 del 1988 ed eventuali deroghe del Ministero del lavoro),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per verificare lo stato dei contratti di lavoro al Politecnico di Milano e la legittimità della procedura seguita per l'affidamento dei lavori esterni;

se non intenda intervenire perchè sia garantita la tutela e la continuità del posto di lavoro ed i più elementari diritti dei lavoratori.

(4-03581)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*2ª Commissione permanente (Giustizia):*

3-00662, del senatore Ventre, sulla situazione di disagio presente nella procura circondariale della Repubblica presso la pretura di Caserta.